SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 aprile 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 26 aprile 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri e per l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Trabacca Matteo, nato a Rochford (GB) il 27 dicembre 1967, cittadino britannico, pervenuta in data 4 luglio 1996 e diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento di titoli conseguiti nel Regno Unito ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Considerato che l'indicata professione, da un lato, risulta regolamentata in Italia, Paese ospite, e dall'altro, a riguardo del Paese di origine per effetto dell'art. 1, lettera *d)*, comma 2, della sopra indicata direttiva CEE, è assimilata ad un'attività professionale regolamentata;

Considerato che il sopra indicato signore è insignito del titolo accademico di «bachelor of Engineering» conseguito nel luglio 1990 presso la School of Engineering dell'University of Sussex (GB);

Visti i documenti presentati a corredo della domanda;

Visto il percorso formativo post-secondario seguito dal sig. Trabacca presso la sopra indicata istituzione;

Considerato per quanto concerne la vantata qualifica di Member of Institution of Mechanical Engineers, che la stessa non può essere presa in considerazione poiché il documento in data 20 giugno 1996 recante l'intestazione Institution of Mechanical Engineers non è originale (né è stato reso conforme all'originale) ed è stato tradotto in lingua italiana dallo stesso richiedente; il che non è conforme a quanto previsto dall'art. 10 del sopra indicato decreto legislativo;

Ritenuto inoltre che l'istante — pur formalmente invitato — non ha fornito la prova di essere in possesso, all'atto della domanda, del titolo professionale di «chartered Mechanical Engineer» ovvero di quello di «chartered Engineer» (titoli professionali questi «protetti» ai sensi e nell'ambito dell'ordinamento giuridico britannico e rilasciati dalle rispettive associazioni di categoria quali designate appositamente dal Regno Unito in sede di adozione e pubblicazione in G.U.C.E. della sopra indicata direttiva CEE e, ai fini, per l'appunto, dell'applicazione della stessa);

Ritenuto, pertanto, che, allo stato, debba essere preso in considerazione unicamente il possesso, in capo all'istante, del sopra indicato titolo di studio post-secondario («bachelor of Engineering»);

Ritenuto che detto titolo di studio britannico si appalesa, rispetto al titolo accademico italiano cui è, allo stato, subordinato l'accesso e esercizio in Italia della professione di «ingegnere», inferiore quanto a durata di anni due e limitato quanto ad ampiezza e approfondimento dei contenuti formativi;

Ritenuto che la formazione dimostrata dal Trabacca sia affine non già a quella del «laureato» bensì a quella del «tecnico diplomato», come contemplata dalla legislazione vigente italiana;

Ritenuto che l'istante non ha concluso, e comunque non ha dimostrato di aver concluso, il percorso professionale previsto dall'ordinamento britannico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano, le condizioni previste, da un lato, all'art. 1, n. 1, 2 e 3 e, dall'altro, all'art. 6, n. 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 12 dicembre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

1. Al sig. Trabacca Matteo, nato a Rochford (GB) il 27 dicembre 1967, cittadino britannico, è riconosciuto il titolo di studio post-secondario di «bachelor of Engineering» di cui in premessa quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» e per l'esercizio della professione.

2. Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento oppure al superamento di una prova attitudinale.

3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta dell'istante, è volta ad accertare, in capo al candidato, vuoi le conoscenze di base comuni a tutti i corsi di laurea dell'area d'ingegneria, vuoi le capacità specialistiche relative al settore «industriale» con particolare riguardo alle materie professionali afferenti al «corso di laurea in ingegneria meccanica», come contemplato

dalla legislazione vigente, ivi comprese quelle che non hanno formato oggetto di studio o di approfondimento da parte del candidato nel Paese di provenienza.

4. Le materie come sopra individuate sono:

1) fisica tecnica; 2) termotecnica; 3) scienza delle costruzioni; 4) meccanica razionale; 5) tecnologia meccanica; 6) impianti meccanici; 7) idraulica.

5. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana:

a) l'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da una relazione tecnica concernente non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1995, pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero del 31 luglio 1995 n. 14, p. 144;

b) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti su tutte le materie, indicate sopra. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Ai fini dello svolgimento di detta prova, l'istante presenterà al Consiglio nazionale ingegneri domanda in carta legale, allegandovi originale o copia autenticata del presente provvedimento.

6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui ai numeri 3 e 4, precedenti.

7. Il tirocinio di che trattasi ha una durata di anni due e si svolgerà presso un ingegnere che, scelto dall'istante, si dichiari disponibile. La scelta dovrà ricadere tra gli ingegneri del luogo di residenza dell'istante che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

All'uopo, l'istante presenterà al Consiglio nazionale ingegneri domanda in carta legale allegandovi tra l'altro:

1) originale o copia autenticata dal presente provvedimento;

2) dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor.

8. Il Consiglio nazionale ingegneri vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 26 aprile 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A3250

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 aprile 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del Conservatore del pubblico registro automo-

bilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 24/97 del 17 marzo 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Milano in data 6 marzo 1997 (dalle ore 10,30 alle ore 13,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 6 marzo 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A3171

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 aprile 1997.

Iscrizione di alcune varietà di piante di specie agraria nei relativi registri nazionali.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 dicembre 1971 n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19, che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 24 della legge n. 1096/71 concernente l'stituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie di piante agrarie, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 12 marzo 1997, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della registrazione, le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Facelia:	
Amerigo	P.H. Petersen Saatzucht - Lundsgaard (D)
Erba medica:	
Victoria	Ontozesi Kutato Intezet - Szarvas (H)
Classe	Co.Na.Se. - Conselice (Ravenna)
Premial Magistral	Pioneer Hi-Bred Int. - Des Moines - Iowa (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia - Sissa (Parma)
Padana	Geo Seed - Camaiore (Lucca)
Melissa	Agri-Obtentions - Guyancourt (F)
L-Msa 313 Sierra Carmen	Limagrain Genetics - Les Alleuds (F)
Linfa Nemagone	Agripro Seeds Inc. - Shawnee Mission - Kansas (USA)
Elena	Bottos Sementi - S. Vito al Tagliamento (Pordenone)
Trifoglio bianco:	
Ottavia	D'Eugenio Sementi - S. Omero (Teramo)
Trifoglio persico:	
Laser	Seedco - Hilton - South Australian (AUS)

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Trifoglio pratense (violetto):	
Giusy	D'Eugenio Sementi - S. Omero (Teramo)
Diana	Ontozesi Kutato Intezet - Szarvas (H)
Trifoglio alessandrino:	
Erix	Guerresi Corrado - Valeggio sul Mincio (Verona)
Elite	Seedco - Hilton - South Australian (AUS)
Loietta inglese (tappeti erbosi):	
Pier	Zanandrea Lino - Vicenza
Loglio perenne o loietto inglese:	
Catia	Cascade Int. Seed - Aumsville - Oregon (USA)
Lupinella:	
Palio	Michel Obtention - Forcalquier (F)
Veccia comune:	
Francesca Marianna	Eurogen - Pergusa (Enna)
Lupino azzurro:	
Rosalin Elida	P.H. Petersen Saatzucht - Lundsgaard (D)
Loglio d'Italia:	
Sprint Ivan	Zanadrea Lino - Vicenza
Sultano	Guarresi Corrado - Valeggio sul Mincio (Verona)
Erba mazzolina, Dattile:	
Astera	Stazione di coltivazione delle piante di Antoniny (PL)
Festuccia rossa:	
Atra	Stazione di coltivazione delle piante di Antoniny (PL)

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Agrostide gigantea o bianca (tappeto erboso):	
Gosta	Stazione di coltivazione delle piante di Szelejewo (PL)
Festuca rossa (tappeto erboso):	
Nimba	Stazione di coltivazione delle piante di Nienznanice (PL)
Aretra	Stazione di coltivazione delle piante di Antoniny (PL)
Carmen	Cascade Int. Seed - Ausville - Oregon (USA)
Riso:	
Bastia	Bertone sementi - Terruggia (Alessandria)
Bravo Doria Flipper Oscar	Lugano Leonardo - Tortona (Alessandria)
Cistella	Ente nazionale risi - Milano
Cobra	Società italiana sementi - Bolgona
Condor Fenis Ibis Vega	Almo - Novara
Giove Mercurio Venere	Sa.Pi.Se. - Vercelli
Zeus	Marchetti Giovanni - Arborio (Vicenza)
Lino:	
Claudia Credo	Istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna

Specie e varietà	Gruppo precocità	Responsabile della conservazione in purezza
Soia:		
Denny	I	Asgrow Seed Co. - Kalamazoo - Michigan (USA)
Akira	I	
Tokyo	II	
Taira	II	
Altima	I	M.B.S. Inc. - Story City - Iowa (USA)
Ramada	I	Dekalb Genetics Co. - Dekalb - Illinois - (USA) e Dekalb Italia - Mestre (Venezia)
Dekasoi	II	
Faribault	I	The Minnesota Agricultural Exper. Station - St. Paul - Minnesota (USA)
Lucy	0	Callahan Enterprises Inc. - Westfield - Indiana (USA)
Banka	I	Northrup King Co. - Minneapolis - Minnesota (USA)
Ankara	I	
Nike	I	
Stephany	I	Società produtori sementi - Verona
Susan	I	
Albir	II	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - Des Moines (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia - Sissa (Parma)
Casa	II	E.R.S.A. - Gorizia
Girasole tipo ibrido:		
Amador	HS	Semfor - Casaleone (Verona)
Cristina	HS	
Madras	HS	
Magali	HS	
Masson	HS	
Pampa	HS	
Primador	HS	
Athena	HS	Semudo Italia - Busseto (Parma)
Deborah	HS	
Benvenuto	HS	Dipartimento di agronomia e gestione dell'agro-ecosistema - Università degli studi - Pisa
Calagen	HS	Eurogen - Pergusa (Enna)
Solegen	HS	
Carla	HS	Triumph Seed Co. Inc. - Ralls - Texas (USA)
Manola	HS	
Rapid	HS	
Romina	HS	
Cordiale	HS	Corn States Int. - Andard (F) e Seedtec Int. Inc. - Woodland - California (USA)
Ornella	HS	
Deltasol	HS	Semences Cargill - Peyrehorade (F)
Lunsaol	HS	
Faro	HS	Maribo Espana - Madrid (E)
Mango	HS	
Isogone	HS	Van der Have Research - Rilland (NL)
Poker	HS	
Volkan	HS	Koipesol S.A. - Sevilla (E)
Ginko	HS	
Kalumet	HS	
Kino	HS	
Kalor	HS	
Veko	HS	
Kipsung 101	HS	
Kipsung 102	HS	
Kipsung 103	HS	
Florelo	HS	Limagrain Genetics Grandes Cultures Aubiat (F)
Bengal	HS	

Specie e varietà	Gruppo precocità	Responsabile della conservazione in purezza
Eureka	HS	Interstate Seed. Co. - Fargo - North Dakota (USA)
Medicis	HS	Verneuil Recherche - Castelnaudary (F)
Scala	HS	
Legend	HS	Mycogen Co. - San Diego - California (USA)
Condor	HS	
Arena	HS	
Nestor	HS	
Justin	HS	
Capital	HS	
Sprintkalb	HS	Dekalb Genetics Co. - Dekalb - Illinois (USA) e Dekalb Argentina - Buenos Aires (ARG) e Dekalb Italia - Mestre (Venezia)
Briokalb	HS	
Gioiakalb	HT	
Iberis	HS	
Robinia	HS	
Orchidea	HT	
Pilot	HT	Hilleshog NK S.A. - St. Sanveur (F)
Ranger	HT	Venturoli Sementi - Pianoro (Bologna) e Seed America Inc. - Breckenridge - Ninnesota (USA)
Solal	HS	Rhone-Poulenc Agrochimie S.A. - Lione (F)
Lucil	HS	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - Des Moines (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia - Sissa (Parma)
Lympil	HS	
Olsavil	HS	
Oltoril	HS	

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 132

97A3173

DECRETO 3 aprile 1997.

Iscrizione di una pianta orticola nel relativo registro nazionale.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 dicembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19, che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, ed in particolare gli articoli 4 e 5, che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante orticole e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante orticole;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 gennaio, aggiornata al 12 febbraio 1997, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà indicata nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per l'inadempimento, da parte del richiedente l'iscrizione medesima, degli obblighi inerenti il pagamento dei costi delle prove in campo e che, nel frattempo, tali obblighi sono stati assolti;

Ritenuto di accogliere la proposta della Commissione sementi sopra menzionata;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, la varietà di zucchino denominata *Amerigo* è iscritta nel registro delle varietà di specie di piante orticole le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard», sino alla fine del decimo anno successivo a quello di registrazione.

La descrizione della varietà ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero. La responsabilità della conservazione in purezza della varietà è affidata alla ditta Sativa soc. coop. a r.l., con sede in Cesena (Forlì), via Madonna dello Schioppo n. 415.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 127

97A3172

DECRETO 3 aprile 1997.

Cancellazione di alcune varietà di specie agricole ed orticole dai relativi registri nazionali.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera, ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà di talune specie agricole;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare l'art. 5, che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà di talune specie orticole;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritti, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Considerato che i responsabili della conservazione in purezza delle suddette varietà hanno avanzato richiesta di cancellazione delle medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà di cui è stata richiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Sentito il parere della Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta del 12 marzo 1997;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Sono cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole ed orticole:

Denominazione della varietà	Decreto ministeriale di iscrizione
Mais - Zea mais L.	
DK600	4 marzo 1997
Eden	6 febbraio 1996
Kid	19 dicembre 1990
Kiron	4 marzo 1997
Tim	4 marzo 1997
Soia-Glycine max (1) Merril	
Valkir	16-12-1989

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 129

97A3174

DECRETO 3 aprile 1997.

Cancellazione di alcune varietà di specie ortive iscritte nel registro della specie cavolo broccolo.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare l'art. 5, che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà appartenenti a determinate specie ortive, tra le quali figurano il cavolo broccolo (*Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.) Alef. Var. cymosa Duch.*) ed il cavolfiore (*Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.*);

Visti i risultati dei campi comparativi comunitari eseguiti in Italia nell'anno 1992, a cura dell'Ente nazionale sementi elette, ed in Francia nell'anno 1993, a cura del G.E.V.E.S, che hanno evidenziato che la specie cavolo broccolo si distingue essenzialmente dalla specie cavolfiore per la presenza di boccioli fiorali differenziati;

Visti anche i risultati del campo di controllo nazionale, realizzato nel 1995 dall'Ente nazionale sementi elette, che confermano quelli dei campi comparativi comunitari;

Considerato che dai risultati dei suddetti campi si è constatato che le varietà di cavolo broccolo indicate nel dispositivo presentano le caratteristiche della specie cavolfiore e che pertanto è necessario modificare l'iscrizione delle stesse nei registri nazionali e di conseguenza l'ammissione nel catalogo comune delle specie di ortaggi;

Considerato che occorre prevedere un congruo periodo di tempo per lo smaltimento dei cartellini già stampati;

Sentite le associazioni di categoria interessate sui risultati delle prove e sulle modifiche da apportare ai registri nazionali;

Sentito il parere della Commissione sementi, di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, espresso nella seduta del 12 marzo 1997;

Decreta:

Le seguenti varietà, con i relativi sinonimi, iscritte nel registro della specie cavolo broccolo, con decreto ministeriale del 20 giugno 1977, sono cancellate dal registro medesimo ed iscritte nel registro delle varietà della specie cavolfiore:

Romanesco gennarese (sinonimo: Romanesco medio precoce);

Romanesco natalino (sinonimo: Romanesco precoce);

Romanesco ottobrino (sinonimo: Romanesco precocissimo);

Romanesco San Giuseppe (sinonimo: Romanesco tardivo);

Di Verona mezzo precoce;

Di Verona precoce;

Di Verona tardivo.

Le relative sementi, munite di cartellino con l'indicazione della specie cavolo broccolo, potranno essere commercializzate, esclusivamente sul territorio nazionale, non oltre il secondo anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 134

97A3175

DECRETO 3 aprile 1997.

Cancellazione di alcune varietà di cicoria iscritte al relativo registro nazionale.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare l'art. 5, che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri per determinate, specie ortive, tra le quali figura la cicoria (*Cichorium intybus L. (partim)*);

Visto il resoconto della riunione del Comitato permanente sementi della Commissione delle Comunità europee del 7 e 8 febbraio 1990, nel corso della quale gli Stati membri si sono impegnati ad accettare le conseguenze di futuri nuovi criteri armonizzati per la valutazione della differenziabilità, uniformità e stabilità delle varietà di cicoria ed in particolare hanno accettato di rivedere le ammissioni di varietà già iscritte ai propri registri sulla base dei risultati di campi comparativi comunitari da istituire;

Visti i risultati dei suddetti campi comparativi comunitari, eseguiti negli anni 1990 e 1991 dall'Ente di sviluppo agricolo del Veneto con la collaborazione dell'Ente nazionale sementi elette, e le conclusioni tratte dagli esperti comunitari che evidenziano l'opportunità di una ridefinizione delle caratteristiche e delle denominazioni di alcune varietà appartenenti a tipologie già notoriamente conosciute alla data del 1° luglio 1970;

Considerato che tali risultati sono stati formalmente acquisiti a livello comunitario il 18 settembre 1992;

Attesa la necessità, condivisa anche a livello comunitario, di istituire nuovi campi di controllo nazionale per la verifica di un maggior numero di campioni di sementi delle varietà italiane;

Visti anche i risultati di detti campi di controllo, realizzati negli anni 1993 e 1994 dall'Ente nazionale sementi elette, che confermano sostanzialmente quelli dei campi comparativi comunitari;

Sentite le associazioni di categoria interessate sui risultati delle prove e sulle modifiche da apportare al registro nazionale delle varietà di cicoria, relativamente alle denominazioni ed alle descrizioni varietali;

Considerato che occorre prevedere un congruo periodo di tempo per lo smaltimento dei cartellini già stampati;

Sentito il parere della Commissione sementi, di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, espresso nella seduta del 12 marzo 1997;

A norma dell'art. 17-*bis*, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971;

Decreta:

Le varietà di cicoria elencate nel seguente punto *a)*, iscritte al registro nazionale con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dal registro medesimo e sostituite dalle varietà elencate nel successivo punto *b)*, che vengono iscritte al registro delle varietà di specie di piante ortive, le cui sementi possono essere controllate soltanto in quanto «sementi standard» e per le quali si affida la responsabilità della conservazione in purezza ai soggetti a fianco di ciascuna indicati.

a)

Tipi, denominazioni delle varietà ed eventuali sinonimi	Decreti ministeriali d'iscrizione
Tipo «Palla rossa di Chioggia»	
Augusto	30 maggio 1987
Cesare	4 dicembre 1985
Giulietta	4 dicembre 1985
Giulio	30 maggio 1987
Otello	4 dicembre 1985
Palla rossa Zorzi precoce (sinonimi: Di Chioggia precocissima, Palla di fuoco rossa, Palla rossa, Palla rossa precoce, Rossa a palla)	20 giugno 1977
Palla rossa Zorzi semiprecoce (sinonimi: Palla rossa semiprecoce, Rossa di Chioggia)	20 giugno 1977
Tipo «Rossa di Treviso»	
Rossa di Treviso	20 giugno 1977

---

b)

Tipi e denominazioni delle varietà	Sinonimi	Responsabili della conservazione in purezza
Tipo «Palla rossa di Chioggia»		
Palla rossa 2	Rossa di Chioggia 2	Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì)
Palla rossa 3	Rossa di Chioggia 3	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì); Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì); Zorzi sementi S.r.l. - Padova
Palla rossa 4	Rossa di Chioggia 4	Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì)
Palla rossa 5	Rossa di Chioggia 5	S.A.I.S. S.p.a. Cesena (Forlì); Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì)
Palla rossa 6	Rossa di Chioggia 6	Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì); Zorzi sementi s.r.l. - Padova
Tipo «Rossa di Treviso»		
Rossa di Treviso 2	Radicchio di Treviso 2	Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì)
Rossa di Treviso 3		Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì)
Rossa di Treviso precoce	Rossa di Treviso 4	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì); Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì)

I risultati delle prove e le descrizioni delle varietà di cui al punto *b)* sono depositate presso questo Ministero.

Le denominazioni ed relativi sinonimi delle varietà di cui al punto *a)* potranno essere utilizzate, esclusivamente sul territorio nazionale, non oltre il secondo anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 128

97A3176

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 marzo 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Canton - Società cooperativa, specializzata in arti edili a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21 settembre 1995, e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Canton - Società cooperativa, specializzata in arti edili a r.l.», con sede in Milano, dai quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la coopertiva in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Canton - Società cooperativa, specializzata in arti edili a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Paolo de Carli in data 23 marzo 1990, repertorio n. 28977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Zappa Alberto nato a Milano il 23 agosto 1947 e ivi residente in via Venini, 43, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A3222

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 gennaio 1997.

Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1991;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1996, n. 532, concernente il potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1991, relativo al riconoscimento del centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta quale centro di referenza nazionale;

Ritenuto che l'attuale situazione epidemiologica favorevole nei confronti della encefalopatia spongiforme bovina debba essere adeguatamente salvagurdata a fini di tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico;

Considerata la necessità di potenziare l'attuale sistema di sorveglianza per le patologie neurologiche degli animali sul territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso il centro di referenza nazionale delle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate viene attivata una unità nazionale operativa di intervento per le encefalopatie spongiformi degli animali, operante in stretta collaborazione con il Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità e con l'Istituto superiore di sanità.

2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono ad attivare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di clinici e/o neuropatologi veterinari universitari, le unità locali di intervento per le encefalopatie spongiformi animali in numero commisurato alle esigenze e comunque almeno una per territorio regionale e ne comunicano i referenti all'unità nazionale di cui al comma 1.

Art. 2.

1. L'unità nazionale di cui all'art. 1, comma 1, provvede a:

a) predisporre e proporre al Ministero della sanità il protocollo tecnico operativo di intervento per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi animali sul territorio nazionale;

b) coordinare e verificare l'attività delle unità locali di cui all'art. 1, comma 2;

c) curare l'aggiornamento professionale dei referenti delle unità locali nel campo clinico, neuropatologico e anatomo-istopatologico delle encefalopatie spongiformi degli animali;

d) curare, attraverso le unità locali, la formazione tecnico sceintifica dei veterinari ufficiali e libero professionisti, e l'informazione degli allevatori e degli altri utenti in materia di encefalopatie spongiformi animali, sottoponendo apposito programma all'approvazione del Ministero della sanità;

e) tenere un registro nazionale delle encefalopatie animali;

f) fornire costantemente dati aggiornati sulla situazione epidemiologica delle encefalopatie spongiformi animali al Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria;

g) proporre le misure preventive e/o repressive che dovessero eventualmente rendersi necessarie a fini di tutela della sanità animale dalle encefalopatie spongiformi animali.

Art. 3.

1. Le spese per il funzionamento delle unità di cui all'art. 1 graveranno su apposito capitolo del Ministero della sanità, da istituire nell'esercizio corrente con la procedura e la dotazione prevista dall'art. 2 della legge n.532 del 21 ottobre 1996.

Art. 4.

1. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 67

97A3170

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 29 gennaio 1997.

Inclusione dell'area compresa tra il Tevere e la via Flaminia, da Prima Porta a Malborghetto ricadente nella XX circoscrizione del comune di Roma, fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera *m)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *m)*;

Vista la decisione n. 951 resa in data 13 novembre 1990 dalla VI sezione del Consiglio di Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che la soprintendenza archeologica di Roma con nota n. 14983 del 18 giugno 1996 ha trasmesso la proposta di inclusione fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera *m)*, della sopracitata legge 8 agosto 1985, n. 431, dell'area compresa tra il Tevere e la via Flaminia da Prima Porta a Malborghetto, ricadente nell'ambito della XX circoscrizione del comune di Roma e così delimitata: ad ovest il perimetro è segnato dalla via Flaminia dal km 15,800 sino al confine settentrionale del comune di Roma; quindi esso segue tale confine fino alla riva destra del fiume Tevere e costeggia quest'ultima fino alla confluenza con il fosso di Prima Porta, di qui piega verso nord fino a raggiungere la via Tiberina al km 0,550 in corrispondenza con l'incrocio con via Pietro Davanzo e prosegue lungo questa fino ad incrociare la via Flaminia al km 14,00, di qui segue un breve tratto della vecchia via Flaminia fino al muro di recinzione del cimitero Flaminio che costeggia lungo tutto il settore orientale sino al km 15,800 della via Flaminia;

Considerato che la predetta soprintendenza nella relazione acclusa alla nota sopracitata ha evidenziato come l'area sopra delimitata costituisca un comprensorio di eccezionale interesse determinato dalle rilevanti presenze archeologiche, quali gli antichi tracciati della via Flaminia e Tiberina, vari altri percorsi antichi secondari con edifici funerari anche monumentali come

la cosiddetta tomba Centocelle e il tumulo in località Montebello, resti di numerose ville residenziali e rustiche di epoca romana entro il cimitero Flaminio, al km 1,00 della via Tiberina, presso il casale Pallavicini, nella tenuta di Procoio Nuovo, il complesso monumentale di Malborghetto, le antiche cave romane di Grotta Oscura, dislocate lungo la sponda del fosso omonimo e quello parallelo del Drago, entrambi sistemati con chiuse per il trasporto del materiale, l'abitato arcaico di Procoio Nuovo con la relativa necropoli, il santuario repubblicano nella stessa tenuta;

Considerato che il territorio predetto si configura altresì quale comprensorio di eccezionale interesse paesistico, conservando pressoché intatte le caratteristiche ambientali della campagna romana, per la conformazione geomorfologica del territorio ancora inalterato, dove si alternano una serie di dorsali collinari attraversate dai fossi di ponte Sodo, del Drago e di Prima Porta che confluiscono nella vasta ed incontaminata piana del Tevere, rendendo la zona tra le più suggestive del settore Nord del suburbio di Roma e che tale contesto ambientale è arricchito da edifici monumentali di età medievale e moderna, di straordinario interesse storico-architettonico quali il casale di Malborghetto, le due torri di Procoio, i casali di Procoio Vecchio (Ludovisi- Boncompagni) e Procoio Nuovo (Altieri), il casale Pallavicini;

Considerato che solo alcuni dei beni presenti in tale contesto sono già sottoposti a specifici vincoli archeologici e paesistici quali il complesso di Malborghetto tutelato *ex lege* n. 364 del 20 giugno 1909, *iuxta* decreto ministeriale 24 gennaio 1920, *ex lege* n. 1089 del 1° giugno 1939 *iuxta* decreto ministeriale 20 maggio 1965, decreto ministeriale 23 novembre 1965 e provvedimento protocollo n. 5911 del 17 aprile 1973 ed *ex lege* n. 1497 del 29 giugno 1939 *iuxta* decreto ministeriale 4 aprile 1960, la villa romana sulla via Tiberina tutelata ai sensi della sopracitata legge n. 1089/1939 *iuxta* decreto ministeriale 10 marzo 1978, la Tomba Centocelle tutelata *ex legge* n. 1089/1939 *iuxta* decreto ministeriale 31 gennaio 1987, la tenuta di Procoio Nuovo tutelata ai sensi della sopracitata legge n. 1497/1939 *iuxta* decreto ministeriale 22 maggio 1985;

Considerata pertanto la necessità di garantire una tutela efficace ed unitaria dell'area predetta che costituisce un sito idoneo alla conservazione del patrimonio archeologico presente, al fine di valorizzare e preservare tutti i beni meritevoli di tutela;

Rilevato che la tutela dei valori archeologici operata dall'art. 1, lettera *m)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, è distinguibile da quella operata dalla legge n. 1089/1939 poiché ha per oggetto non già direttamente o indirettamente i beni riconosciuti di interesse archeologico, ma piuttosto il pregevole territorio che ne costituisce il contesto di giacenza;

Considerato che da quanto sopra esposto il territorio delimitato nella perimetrazione già descritta è da classificare tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera *m)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, per i valori archeologico-monumentali e per l'attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico di rilievo nazionale, quale territorio delle presenze di interesse archeologico, qualità che è assunta a valore storico culturale meritevole di protezione;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici e dal comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riunitisi in seduta congiunta in data 19 dicembre 1996 in ordine alla predetta proposta formulata dalla soprintendenza archeologica di Roma;

Dichiara

Il comprensorio tra il Tevere e la via Flaminia da Prima Porta e Malborghetto, ricadente nella XX circoscrizione del comune di Roma, nei limiti sopradescritti ed indicati nella planimetria acclusa che costituisce parte integrante del presente decreto, e compreso tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera *m)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, ed è quindi sottoposto ai vincoli ed alle prescrizioni peviste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e della summenzionata legge 8 agosto 1985, n. 431.

La soprintendenza archeologica di Roma provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Roma e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 29 gennaio 1997

Il Sottosegretario di Stato: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 71

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI ROMA

UFFICIO VINCOLI

Immobili sottoposti alla legge n. 431 dell'8/8/1985 - Art. 1, lettera m)

ROMA - Circoscrizione XX

ZONA COMPRESA TRA IL TEVERE E LA VIA FLAMINIA

DA PRIMA PORTA A MALBORGHETTO

FIUME
TEVERE

FIUME TEVERE
CASTEL GIUBILEO

FIUME
TEVERE
ACQUABIANCA
TEVERE

TEVERE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 8 aprile 1997.

Regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori finanziari. (Deliberazione n. 10629).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Vista la propria delibera n. 10200 del 5 settembre 1996 con la quale:

ai sensi dell'art. 23, comma 6, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 415/1996, sono state istituite le commissioni regionali per l'albo dei promotori finanziari presso le camere di commercio, industria e artigianato con sede nei capoluoghi di regione e le commissioni provinciali per l'albo dei promotori finanziari presso le camere di commercio, industria e artigianato con sede nelle province autonome di Trento e Bolzano;

ai sensi dell'art. 23, comma 6, lettera *d)*, del citato decreto legislativo sono stati iscritti all'albo di cui al comma 4 dello stesso art. 23, i soggetti già iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, all'albo previsto dall'art. 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il citato art. 23, comma 6, del decreto legislativo n. 415/1996, con il quale si dispone, tra l'altro, che la Consob disciplini con proprio regolamento:

il funzionamento delle suddette commissioni regionali e provinciali;

le modalità di formazione dell'albo unico nazionale dei promotori finanziari e le relative forme di pubblicità;

le attività incompatibili con l'esercizio dell'attività di promotore finanziario;

le regole di presentazione e di comportamento che i promotori devono osservare nei rapporti con la clientela;

le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;

le violazioni alle quali si applicano le sanzioni previste dall'art. 45, comma 1, del citato decreto legislativo n. 415/1996;

Delibera:

È approvato il regolamento di esecuzione dell'art. 23, comma 6, lettere *a)* — per la parte relativa al funzionamento delle commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari — *b), c), e), f)* e *g)*, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 concernente l'albo e l'attività dei promotori finanziari.

Il regolamento, annesso alla presente delibera, consta di n. 28 articoli e di un allegato.

La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 8 aprile 1997

Il presidente: BERLANDA

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ALBO E L'ATTIVITÀ DEI PROMOTORI FINANZIARI

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996.

Art. 2.

Definizioni

1. Nel presente regolamento, l'espressione:

a) «decreto legislativo» o, più brevemente, «decreto» indica il decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996;

b) «decreto-legge n. 95 del 1974» indica il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni;

c) «Consob» indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d) «camera di commercio» indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) «commissioni» indica le commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento;

f) «albo» indica l'albo unico nazionale dei promotori finanziari di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo;

g) «promotore» indica il promotore finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo;

h) «praticante» indica il praticante promotore di cui all'articolo 13 del presente regolamento;

i) «elenchi» indica gli elenchi regionali e provinciali dei promotori iscritti all'albo, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, del presente regolamento;

l) «soggetti abilitati all'offerta fuori sede» indica i soggetti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo.

Capo II

COMMISSIONI REGIONALI E PROVINCIALI

Art. 3.

Istituzione, funzioni e compiti

1. Presso ogni camera di commercio con sede nei capoluoghi di regione è istituita una commissione regionale. Presso ogni camera di commercio con sede nei capoluoghi delle province autonome di Trento e Bolzano, è istituita una commissione provinciale.

2. Le commissioni:

a) svolgono l'istruttoria preordinata alla iscrizione dei promotori nell'albo e alla iscrizione dei praticanti nelle apposite sezioni degli elenchi;

b) provvedono alla iscrizione negli elenchi dei soggetti iscritti all'albo e alla iscrizione dei praticanti nelle apposite sezioni degli elenchi, e ne curano l'aggiornamento;

c) esercitano compiti di natura disciplinare e verificano la permanenza del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo e per l'iscrizione nelle sezioni degli elenchi relative ai praticanti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità;

d) coadiuvano la Consob nello svolgimento delle istruttorie finalizzate alla individuazione di ipotesi di violazione da parte dei promotori delle disposizioni che ne disciplinano l'attività;

e) svolgono le istruttorie finalizzate alla individuazione di ipotesi di violazione da parte dei praticanti delle disposizioni che ne disciplinano l'attività, adottando i provvedimenti conseguenti;

f) assolvono le altre funzioni ad esse affidate.

3. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 2, le commissioni, tra l'altro:

a) ricevono le domande di iscrizione all'albo e nelle sezioni degli elenchi relative ai praticanti, nonché le domande di partecipazione all'esame di idoneità di cui all'articolo 15;

b) verificano la sussistenza dei requisiti prescritti ai fini della ammissione all'esame di idoneità di cui all'articolo 15;

c) verificano la sussistenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo e nelle sezioni degli elenchi relative ai praticanti;

d) comunicano agli interessati l'iscrizione all'albo e l'iscrizione nelle sezioni degli elenchi relative ai praticanti, nonché gli altri provvedimenti che li riguardano; tali comunicazioni sono effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

e) ricevono le domande di cancellazione dall'albo formulate ai sensi dell'articolo 18, nonché le domande di cancellazione dalle sezioni degli elenchi relative ai praticanti;

f) curano la consegna ai promotori di un tesserino, munito di fotografia, attestante gli estremi di iscrizione all'albo e riportante l'indicazione della commissione che procede al rilascio nonché i dati anagrafici del promotore;

g) si attivano per il ritiro del tesserino nell'ipotesi di cessazione temporanea o definitiva dell'attività da parte del promotore o del soggetto abilitato all'offerta fuori sede per conto del quale opera;

h) curano la consegna ai praticanti di un tesserino munito di fotografia — attestante gli estremi di iscrizione nella apposita sezione dell'elenco e riportante i dati anagrafici del praticante nonché il nominativo del promotore che esso coadiuva — e si attivano per il ritiro del tesserino medesimo nell'ipotesi di cessazione temporanea o definitiva dell'attività da parte del praticante o del promotore che esso coadiuva o del soggetto abilitato all'offerta fuori sede per conto del quale quest'ultimo opera;

i) curano l'aggiornamento del tesserino, in caso di variazione dei dati ivi riportati.

4. Le commissioni possono promuovere l'organizzazione, senza oneri a carico della Consob, di corsi di preparazione all'esame di idoneità per l'iscrizione all'albo dei promotori, nonché di corsi di aggiornamento professionale per i promotori iscritti. Le commissioni tengono informata la Consob di tali iniziative.

Art. 4.

Compiti in materia di controlli sui promotori e sui praticanti

1. Le commissioni, qualora vengano a conoscenza, con riferimento a soggetti iscritti negli elenchi dalle stesse tenuti, delle circostanze previste dall'articolo 45, comma 4, del decreto, ne informano immediatamente la Consob. Le commissioni procedono senza indugio alla verifica delle circostanze comunicate alla Consob presso l'autorità giudiziaria competente, acquisendo idonea documentazione che trasmettono alla Consob medesima. Qualora le suddette circostanze siano riferibili a praticanti, le commissioni, esperite le verifiche di cui sopra, possono sospendere i praticanti dalle apposite sezioni degli elenchi per un periodo massimo di un anno.

2. Le commissioni, a seguito di segnalazioni ad esse pervenute, anche per conoscenza, ovvero su richiesta della Consob o in presenza di fatti notori riguardanti promotori iscritti negli elenchi dalle stesse tenuti o praticanti iscritti nelle apposite sezioni degli elenchi, e comunque quando lo ritengano opportuno, verificano il rispetto delle regole alla cui osservanza sono tenuti i promotori e i praticanti, la permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo o nelle apposite sezioni degli elenchi relative ai praticanti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità.

3. Al fine di compiere le verifiche di cui al comma 2, le commissioni possono procedere:

a) alla richiesta al promotore o al praticante di informazioni, atti e documenti;

b) alla audizione del promotore o del praticante, anche a seguito di sua specifica richiesta; di tale audizione, da effettuare con modalità atte a garantirne la riservatezza, deve redigersi un verbale che viene conservato in apposita raccolta;

c) alla richiesta di informazioni ad altra commissione, al soggetto per conto del quale opera il promotore o il praticante;

d) all'audizione, a seguito di sua specifica richiesta, del soggetto segnalante; tale audizione deve essere condotta e verbalizzata secondo quanto stabilito nella lettera *b)*.

4. Le commissioni comunicano immediatamente alla Consob l'avvio delle istruttorie relative ai promotori e il loro esito, trasmettendole la relativa documentazione di supporto unitamente alle proprie valutazioni.

5. I membri della commissione ed il personale alla medesima assegnato sono tenuti al segreto in ordine alle notizie, alle informazioni, nonché agli atti ed ai documenti acquisiti, salvo nei confronti della Consob e nei casi in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione.

Art. 5.

Nomina dei membri

1. Le commissioni sono composte da tre membri, nominati dalla Consob su designazione: uno del presidente della locale camera di commercio, uno dell'organizzazione professionale di categoria dei promotori maggiormente rappresentativa sul piano nazionale ed uno del presidente della Consob.

2. Il membro nominato su designazione del presidente della Consob è il presidente della commissione.

3. Contestualmente alla designazione dei membri effettivi, ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 provvede alla designazione di un membro supplente il quale, in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi, subentra temporaneamente al titolare.

4. I membri effettivi e supplenti durano in carica cinque anni, decorrenti dalla data della nomina, e non possono essere confermati. Essi devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f)* e *g)*.

5. L'ufficio di membro della commissione è incompatibile con qualsiasi incarico di docenza in corsi di formazione alla professione di promotore o di preparazione all'esame di idoneità di cui all'articolo 15, indetti nella regione o nella provincia autonoma nel cui territorio opera la commissione di appartenenza.

6. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui al comma 4, ovvero al verificarsi di una situazione di incompatibilità, i membri effettivi e supplenti delle commissioni si astengono dall'esercizio delle loro funzioni, informando immediatamente della circostanza la commissione alla quale appartengono.

Art. 6.

Sospensione dei membri

1. Qualora si realizzino nei loro confronti i presupposti stabiliti dall'articolo 45, comma 4, del decreto, i membri informano immediatamente della circostanza la commissione alla quale appartengono che ne riferisce senza indugio alla Consob.

2. La Consob può disporre la sospensione dall'esercizio delle sue funzioni del membro che si trovi nella condizione di cui al comma 1, o che sia sospeso ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto, ovvero nei cui confronti sia aperto un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del decreto medesimo ed in ogni altro caso in cui ciò si renda necessario per assicurare il buon funzionamento della commissione.

3. La sospensione del membro dall'esercizio delle sue funzioni non può eccedere la durata del provvedimento cautelare o del procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 45, commi 2 e 3, del decreto e comunque non può avere una durata superiore ad un anno.

4. Del provvedimento di sospensione viene data notizia al soggetto che aveva designato il membro sospeso ai fini della designazione di un sostituto temporaneo, da nominare ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

Art. 7.

Cessazione dei membri

1. Il difetto o la perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, nonché la circostanza di cui all'articolo 9, comma 8, determinano la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata senza indugio dalla Consob anche su segnalazione della commissione interessata.

2. In presenza di una situazione di incompatibilità, il presidente intima all'interessato la cessazione entro un breve termine della attività incompatibile, informandone la Consob. Nel caso in cui il presidente non provveda all'intimazione ovvero qualora la situazione di incompatibilità riguardi il presidente, l'intimazione è effettuata dalla Consob. I membri della commissione interessata segnalano alla Consob il verificarsi delle circostanze di cui al precedente periodo. Trascorso il termine senza che sia stata comprovata la cessazione dell'attività incompatibile, la Consob dichiara la decadenza dall'ufficio.

3. Le dimissioni dall'ufficio sono presentate alla commissione e da quest'ultima trasmesse alla Consob per l'accettazione.

4. In ogni caso di cessazione di un membro dalla carica, la Consob ne dà immediata comunicazione al soggetto competente a designare il nuovo membro in luogo di quello venuto meno, ai fini della nomina a norma dell'articolo 5, comma 1. Le dimissioni hanno effetto dalla data di nomina del nuovo membro.

5. I membri delle commissioni possono essere revocati dalla Consob su richiesta dei soggetti che li hanno designati, i quali provvedono alla immediata designazione del nuovo membro in luogo di quello revocato.

Art. 8.

Presidente

1. Il presidente:

a) rappresenta la commissione;

b) convoca la commissione, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni, ne dirige i lavori e vigila sulla attuazione delle deliberazioni della stessa, dettando, a tal fine, le necessarie direttive all'ufficio di supporto e tenendone informata la commissione;

c) sovraintende all'attività istruttoria e riferisce alla commissione per le conseguenti deliberazioni;

d) vigila sullo svolgimento delle funzioni affidate alla commissione e sulla attuazione delle direttive dettate dalla Consob.

2. La carica di presidente della commissione è incompatibile con qualsiasi incarico presso un soggetto abilitato all'offerta fuori sede, nonché con l'esercizio dell'attività di promotore. Qualora il presidente incorra in una delle cause di incompatibilità indicate, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, ed all'articolo 7, comma 2. In pendenza del termine fissato ai sensi di tale ultima norma, le attribuzioni del presidente sono esercitate dal membro con maggiore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, da quello più anziano per età.

Art. 9.

Commissione

1. La commissione:

a) delibera sulle materie rientranti nella propria competenza;

b) è titolare dei poteri di organizzazione necessari al disimpegno delle funzioni ad essa affidate e stabilisce la dotazione di risorse personali e materiali a tal fine occorrente; l'efficacia delle relative delibere è subordinata alla approvazione della Consob;

c) presiede, in qualità di commissione esaminatrice, allo svolgimento dell'esame di idoneità previsto dall'articolo 15 per l'iscrizione all'albo. È in facoltà della commissione, in tale veste, deliberare la costituzione di una ulteriore commissione esaminatrice composta dai membri supplenti;

d) esercita ogni ulteriore attribuzione non espressamente affidata al presidente.

2. La commissione si riunisce di norma nella sede messa a disposizione dalla camera di commercio del capoluogo della regione o della provincia autonoma presso cui è istituita.

3. La commissione si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno. La commissione si riunisce altresì quando uno dei membri ne faccia richiesta motivata, indicando gli argomenti di cui chiede la discussione; in tal caso, il presidente è tenuto a convocare la riunione entro dieci giorni dalla richiesta.

4. Le riunioni devono essere convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Tale avviso deve essere fatto pervenire ai membri della commissione almeno sette giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione.

5. I documenti rilevanti ai fini della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei membri, durante i cinque giorni che precedono la riunione, presso la sede della commissione. Di tale circostanza deve farsi menzione nell'avviso di cui al comma 4.

6. In caso di urgenza, il presidente può procedere alla convocazione della riunione anche senza il rispetto dei termini stabiliti dai commi 4 e 5. Per motivi di urgenza emersi in seguito alla regolare convocazione della riunione, il presidente può altresì integrare l'ordine del giorno sino a ventiquattro ore prima della riunione stessa.

7. In mancanza delle formalità sopra specificate, e salvo il caso previsto dal comma 6, la riunione si reputa regolarmente indetta quando siano intervenuti tutti i membri della commissione. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8. I membri che non possono partecipare alle riunioni informano tempestivamente il presidente, che provvede alla convocazione dei membri supplenti. La mancata partecipazione a più di tre riunioni nell'arco di un anno, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'ufficio.

9. Su proposta del presidente, la commissione può acconsentire anche nel corso della riunione, deliberando all'unanimità, alla integrazione dell'ordine del giorno con ulteriori argomenti, motivandone l'urgenza.

10. Delle riunioni della commissione deve redigersi verbale, che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Dal verbale devono risultare i membri presenti, l'ordine del giorno, gli elementi essenziali della discussione, le deliberazioni adottate e il risultato delle votazioni. I membri possono far iscrivere dichiarazioni a verbale. I verbali vengono conservati, in ordine cronologico, in apposita raccolta.

11. La commissione decide a maggioranza dei suoi membri. Nell'ipotesi di astensione del presidente, prevale il voto dell'altro membro con maggiore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, del più anziano per età. Nell'ipotesi di astensione di uno degli altri membri, prevale il voto del presidente.

Art. 10.

Ufficio di supporto

1. Presso ogni commissione, l'ufficio di supporto:

a) assiste il presidente e la commissione, coadiuvandoli nell'esercizio delle rispettive attribuzioni;

b) cura l'attuazione delle deliberazioni adottate dalla commissione;

c) cura lo svolgimento delle istruttorie di competenza della commissione;

d) esercita le attività sussidiarie e strumentali all'espletamento delle funzioni e dei compiti della commissione;

e) svolge ogni altro compito non deliberativo ad esso affidato dalle delibere di organizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, ovvero assegnatogli dal presidente.

2. I compiti indicati nel comma 1 devono essere svolti secondo le modalità stabilite nelle delibere di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, e nel rispetto delle direttive e delle istruzioni impartite dal presidente.

3. Il responsabile dell'ufficio di supporto è il segretario della commissione; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un addetto all'ufficio indicato dal presidente.

4. Il responsabile dell'ufficio di supporto non può svolgere, pena la revoca dell'incarico, attività di docenza in corsi di formazione alla professione di promotore o di preparazione all'esame di idoneità di cui all'articolo 15, indetti nella regione o nella provincia autonoma nel cui territorio opera la commissione di appartenenza.

Art. 11.

Obblighi dei promotori nei confronti delle commissioni

1. I promotori sono tenuti a comunicare alle competenti commissioni, le quali ne danno comunicazione alla Consob entro trenta giorni:

a) il soggetto abilitato all'offerta fuori sede presso il quale hanno assunto l'incarico di promotore;

b) i luoghi di conservazione della documentazione di cui all'articolo 24;

c) ogni variazione degli elementi informativi di cui all'articolo 12, ovvero di quello di cui alla lettera *b)*.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate senza indugio e comunque entro dieci giorni dalla data di assunzione dell'incarico ovvero della intervenuta variazione.

3. Entro dieci giorni dalla data di assunzione dell'incarico, i promotori sono inoltre tenuti a richiedere alla competente commissione il rilascio del tesserino di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *f)*. In caso di variazione dei dati contenuti nel tesserino, i promotori devono richiederne l'aggiornamento entro dieci giorni. Il tesserino deve essere restituito senza indugio in tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, il promotore o il soggetto abilitato all'offerta fuori sede per il quale opera sospendono o cessano l'attività.

4. I promotori sono tenuti a comunicare alla commissione competente la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia.

5. I promotori sono tenuti a trasmettere alla competente commissione, entro il trentuno marzo di ogni anno, una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo, l'indicazione del soggetto abilitato all'offerta fuori sede per il quale operano, e l'assenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 21. Entro il successivo mese di giugno, le commissioni inviano alla Consob l'elenco dei promotori che non risultano aver trasmesso tale dichiarazione nemmeno a seguito di apposita intimazione, con le conseguenti proposte.

Capo III

DISCIPLINA DELL'ALBO

Art. 12.

Albo dei promotori

1. Sono iscritte all'albo le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all'articolo 14.

2. Per ciascun iscritto sono indicati nell'albo:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero domicilio eletto nello Stato e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi;

d) data di iscrizione all'albo;

e) denominazione del soggetto abilitato all'offerta fuori sede per conto del quale il promotore opera.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, in un'edizione speciale del proprio Bollettino, la Consob pubblica l'albo, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente. Delle nuove iscrizioni, delle variazioni degli elementi di cui al comma 2 e delle cancellazioni viene data pubblicità nel Bollettino mensile della Consob.

Art. 13.

Praticanti

1. Nell'ambito dell'elenco è istituita un'apposita sezione in cui sono iscritti i praticanti. In essa sono indicati gli elementi di cui all'articolo 12, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, la data di iscrizione nella sezione e il nominativo del promotore che il praticante coadiuva.

2. Il praticante deve possedere i requisiti prescritti dall'articolo 14, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, nonché il titolo di studio di cui all'articolo 15, comma 4.

3. La domanda di iscrizione nella sezione dei praticanti è indirizzata alla commissione istituita nel capoluogo della regione o della provincia autonoma in cui l'istante ha la residenza ovvero, se l'istante non risiede nel territorio dello Stato, alla commissione nel cui ambito territoriale elegge domicilio.

4. La domanda di iscrizione di cui al comma 3 ha valore anche di domanda di partecipazione all'esame di idoneità di cui all'articolo 15.

5. Il praticante:

a) può coadiuvare un promotore che eserciti l'attività da almeno due anni, il quale ne controlla l'operato e si assume ogni responsabilità per l'attività esercitata dal praticante;

b) può condurre trattative soltanto in presenza e sotto la diretta vigilanza del promotore che coadiuva, astenendosi dal prendere autonomamente contatto con la clientela e dal concludere i contratti;

c) deve partecipare all'attività di formazione alla quale venga indirizzato dal promotore che coadiuva ovvero dal soggetto abilitato all'offerta fuori sede per conto del quale il promotore opera.

6. L'iscrizione nella sezione dei praticanti ha la durata massima di due anni e non può essere rinnovata.

7. Nell'esercizio della loro attività, i praticanti sono muniti del tesserino di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *h)*.

8. I praticanti comunicano senza indugio e comunque entro dieci giorni alle competenti commissioni ogni variazione di quanto indicato nell'apposita sezione ai sensi del comma 1.

9. I praticanti sono tenuti a comunicare alla commissione competente la perdita dei requisiti per l'iscrizione nella sezione dell'elenco entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia.

10. I praticanti sono tenuti a trasmettere alla competente commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nella sezione dell'elenco, l'indicazione del promotore che coadiuvano e l'assenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 21.

11. I praticanti devono osservare le regole di comportamento previste dagli articoli 22 e 23 applicabili nello svolgimento dei compiti ad essi consentiti.

12. La violazione delle regole di cui al comma 11, la perdita dei requisiti di cui al comma 2, nonché il verificarsi di taluna delle situazioni di incompatibilità indicate dall'articolo 21, comportano la radiazione ovvero la cancellazione del praticante dalla sezione dell'elenco in cui è iscritto.

13. Il promotore non può essere coadiuvato da più di due praticanti.

14. I provvedimenti adottati dalle commissioni nei confronti dei praticanti sono comunicati senza indugio alla Consob e al promotore che coadiuvano.

Art. 14.

Requisiti per l'iscrizione

1. Per conseguire l'iscrizione all'albo è necessario:

a) avere la residenza nel territorio dello Stato, di altro Paese della Unione europea o della Repubblica di San Marino;

b) godere dei diritti civili;

c) non essere in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate ed integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;

e) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

3) alla reclusione per uno dei delitti puniti ai sensi dell'articolo 5, comma 10, dell'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 25, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 nonché ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 3, del decreto;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;

f) non essere stato dichiarato fallito, salvi gli effetti della riabilitazione;

g) non essere stato radiato dall'albo o dalla sezione dei praticanti, salvo quanto prescritto dall'articolo 18, comma 7;

h) aver superato, da non più di cinque anni, l'esame di idoneità di cui all'articolo 15;

i) aver svolto per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi l'attività di praticante. L'esercizio di tale attività non è richiesto per coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, o che sono iscritti nell'albo degli agenti di assicurazione o nell'albo dei brokers di assicurazione. Per coloro i quali hanno maturato una esperienza biennale nel settore dell'intermediazione mobiliare rivestendo la qualifica di «quadro» presso un'azienda o un istituto di credito, l'attività di praticante deve essere svolta per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi.

Art. 15.

Esame di idoneità

1. L'esame di idoneità è indetto con cadenza almeno quadrimestrale e consiste in una prova scritta ed in un colloquio.

2. La prova scritta, che può essere articolata anche in quesiti a risposta sintetica, verte sulle seguenti materie: nozioni di economia finanziaria, nozioni di diritto del mercato finanziario e disciplina legislativa, regolamentazione e deontologia dell'attività di promotore. Il colloquio verte sulle materie della prova scritta e sulle seguenti altre materie: nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario.

3. L'esame di idoneità è superato qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore a sei decimi sia nella prova scritta che nel colloquio.

4. Per partecipare all'esame di idoneità occorre essere muniti di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo estero equipollente ed essere iscritti nella sezione dei praticanti di un elenco, salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 1, lettera *i)*.

5. La domanda di ammissione all'esame di idoneità è indirizzata alla commissione costituita nel capoluogo della regione o della provincia autonoma in cui l'istante ha la residenza ovvero, qualora l'istante non abbia la residenza nel territorio dello Stato, alla commissione presso cui è iscritto in qualità di praticante.

6. Il bando dell'esame di idoneità è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Art. 16.

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'albo — recante gli elementi informativi di cui all'articolo 12, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché quello indicato all'articolo 12, comma 2, lettera *e)*, se l'istante ha già assunto obbligo di operare per un soggetto abilitato all'offerta fuori sede — deve essere corredata della seguente documentazione:

a) certificato di residenza;

b) certificato di godimento dei diritti civili;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica presso la pretura;

e) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale;

f) documento idoneo a comprovare il compimento della pratica prescritta ovvero documento idoneo a comprovare le condizioni di esonero dalla pratica prescritta;

g) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di:

non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 21;

non aver riportato condanne penali in un paese diverso da quello di residenza;

non trovarsi in stato di interdizione legale o temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

non essere stato dichiarato fallito, salvi gli effetti della riabilitazione;

non aver riportato alcuna condanna per i delitti rilevanti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *e)*, in relazione alla quale sia stata concessa la non menzione nel certificato generale del casellario giudiziale.

2. I documenti indicati al comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono essere sostituiti da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. La domanda deve essere indirizzata alla commissione istituita nel capoluogo della regione o della provincia autonoma in cui l'istante ha la residenza ovvero, se l'istante non risiede nel territorio dello Stato, alla commissione nel cui ambito territoriale ha eletto domicilio.

4. Alla domanda deve essere allegata, a pena di irricevibilità, la ricevuta del versamento della contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

5. La commissione, ricevuta la domanda, provvede a richiedere alla competente prefettura il certificato attestante che il soggetto interessato non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 17.

Iscrizione all'albo

1. L'iscrizione all'albo è deliberata dalla Consob sulla base della istruttoria svolta dalle competenti commissioni, che inviano alla Consob la proposta di iscrizione relativa al richiedente che sia risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, indicando altresì gli elementi di cui all'articolo 12, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché quello di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *e)*, se riportato nella domanda di iscrizione. Le commissioni conservano le domande di iscrizione e la documentazione inerente all'attività istruttoria espletata.

2. Le commissioni inoltrano la proposta alla Consob entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda; la Consob delibera entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3. I promotori iscritti all'albo sono tenuti a versare annualmente la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 18.

Cancellazione dall'albo

1. La Consob procede alla cancellazione del promotore in caso di:

a) domanda dell'interessato;

b) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo;

c) radiazione dall'albo.

2. La cancellazione di cui al comma 1, lettera *a)*, è disposta a seguito di domanda dell'interessato, presentata alla competente commissione. La commissione la inoltra alla Consob entro il termine di trenta giorni dal ricevimento.

3. Le cancellazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, sono disposte di norma su proposta della competente commissione, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto. Tale presupposto si considera accertato in caso di mancato invio alla commissione competente della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 5, a seguito della intimazione ivi prevista. La proposta, salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, è inoltrata alla Consob entro il termine di sessanta giorni dall'avvio dell'istruttoria. Resta ferma la potestà della Consob di procedere alle suddette cancellazioni anche in base ad istruttorie effettuate direttamente.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la commissione comunica alla Consob la eventuale esistenza di elementi ostativi alla cancellazione, tenuto conto particolarmente di quanto previsto dall'articolo 4.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, la Consob delibera la cancellazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta della commissione competente, ovvero entro il termine di sessanta giorni dall'avvio d'ufficio del procedimento.

6. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma del comma 1, lettera *a)*, possono esservi nuovamente iscritti a domanda.

7. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma del comma 1, lettere *b)* e *c)*, possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché siano decorsi cinque anni dalla data della cancellazione. Qualora la cancellazione sia derivata da condanna penale o da fallimento e non si sia verificata nel frattempo altra causa di cancellazione per perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 14, la domanda di nuova iscrizione può essere presentata purché sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 19.
Sospensione dei termini

1. I termini stabiliti negli articoli 17 e 18 per l'adozione delle deliberazioni della Consob su proposta delle commissioni sono sospesi per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti, anche di natura ispettiva, disposti nei confronti del soggetto interessato.

2. La Consob dà comunicazione all'interessato dell'inizio e del termine delle sospensioni.

Capo IV
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Art. 20.
Ambito di attività

1. I promotori svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti la prestazione di servizi di investimento, sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito.

Art. 21.
Incompatibilità

1. L'attività di promotore e quella di praticante sono incompatibili:

a) con l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *f)* del decreto, salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del soggetto abilitato all'offerta fuori sede per conto del quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo;

b) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-*bis* del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati all'offerta fuori sede;

c) con la qualità di amministratore, direttore generale, soggetto incaricato di funzioni direttive, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato all'offerta fuori sede non appartenente al gruppo al quale appartiene il soggetto abilitato all'offerta fuori sede per conto del quale opera il promotore;

d) con la qualità di socio o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato all'offerta fuori sede per conto del quale opera il promotore;

e) con l'esercizio della professione di agente di cambio;

f) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il loro ordinato svolgimento.

Art. 22.
Regole generali di comportamento

1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la loro attività e le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie nonché le procedure disciplinanti l'attività dei soggetti abilitati all'offerta fuori sede per conto dei quali essi operano.

2. I promotori che intendono effettuare operazioni per conto proprio con il soggetto abilitato all'offerta fuori sede per conto del quale operano sono tenuti al rispetto delle procedure da quest'ultimo stabilite.

3. I promotori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano, nonché nei casi di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto ed all'articolo 4, comma 3, ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. È comunque vietato l'uso delle suddette informazioni nell'interesse proprio o di terzi.

Art. 23.
Regole di presentazione e comportamento nei confronti degli investitori

1. Al momento del primo contatto, il promotore:

a) esibisce all'investitore il tesserino di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *f)*;

b) consegna all'investitore copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato all'offerta fuori sede, da cui risultino tutti gli elementi informativi indicati nel tesserino medesimo, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 18-*ter*, comma 2, del decreto legge n. 95 del 1974, e dall'articolo 20, comma 2, del decreto;

c) acquisisce apposita dichiarazione informativa, conforme al modello allegato al presente regolamento, sottoscritta dall'investitore.

2. Il promotore deve esibire all'investitore il tesserino e consegnare al medesimo la dichiarazione, di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, anche in caso di variazione dei dati in essi riportati.

3. Il promotore assolve gli obblighi informativi nei confronti dell'investitore in modo chiaro ed esauriente, e verifica che l'investitore abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali.

4. Il promotore, prima di raccogliere sottoscrizioni dell'investitore o disposizioni da quest'ultimo impartite, procede alla sua identificazione. Il promotore rilascia all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questi sottoscritto.

5. Il promotore può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

a) assegni bancari o assegni circolari intestati al soggetto abilitato all'offerta fuori sede per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, emessi con la clausola «non trasferibile»;

b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.

6. Al promotore è vietato accettare dall'investitore o da soggetti abilitati all'offerta fuori sede procure o incarichi a disporre di somme o valori di pertinenza dell'investitore stesso.

7. Ai fini della illustrazione delle caratteristiche dell'operazione finanziaria proposta ovvero della rendicontazione delle operazioni già poste in essere dall'investitore, il promotore può esibire o consegnare a quest'ultimo unicamente documenti elaborati e prodotti dal soggetto per conto del quale opera.

8. Al promotore è fatto divieto di accettare dall'investitore l'incarico di domiciliatario, salvo il caso che questi sia coniuge, o parente o affine entro il quarto grado, del promotore.

9. Il promotore non può essere cointestatario con soggetti diversi dal coniuge, o dai parenti o affini entro il quarto grado, di contratti aventi ad oggetto valori o titoli, finalizzati alla prestazione di servizi di investimento.

10. Il promotore non può ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

Art. 24.

Conservazione della documentazione

1. Il promotore è tenuto a conservare nei luoghi comunicati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, la seguente documentazione:

a) esemplare dei contratti promossi per suo tramite, sottoscritti dagli investitori;

b) esemplare dei documenti sottoscritti o vistati dagli investitori, relativi sia alla fase precedente la scelta dell'operazione finanziaria effettuata, sia alle fasi successive;

c) esemplare delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera *c)*;

d) corrispondenza intercorsa con le commissioni e con la Consob;

e) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo.

2. La documentazione di cui al comma 1, destinata ad essere trasmessa in originale ad altri soggetti, è conservata in copia.

3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata per un quinquennio.

4. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in fascicoli intestati ai singoli investitori, rispettando l'ordine cronologico. La documentazione non concernente i rapporti intrattenuti con i singoli investitori deve essere conservata, in ordine cronologico, in fascicoli a parte.

5. Il promotore deve conservare per un quinquennio copia delle registrazioni magnetiche effettuate nello svolgimento della propria attività.

Capo V

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Art. 25.

Sanzioni

1. Le sanzioni di cui all'articolo 45, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto sono irrogate dalla Consob, tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del decreto o del presente regolamento ovvero di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob.

2. Fermo quanto stabilito al comma 1, la Consob:

a) dispone la radiazione dall'albo in caso di:

1) violazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, secondo periodo, del decreto;

2) offerta fuori sede per conto di soggetti non abilitati;

3) contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;

4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell'investitore;

5) comunicazione o trasmissione all'investitore, alla Consob o alle commissioni di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

6) offerta di valori mobiliari effettuata in violazione dell'articolo 18 del decreto legge n. 95 del 1974 e relative disposizioni di attuazione;

b) dispone la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi in caso di:

1) inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni richiamate all'articolo 20;

2) esercizio temporaneo di attività o assunzione temporanea di qualità incompatibili ai sensi dell'articolo 21;

3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3;

4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3;

5) violazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 4, II periodo;

6) accettazione dall'investitore di mezzi di pagamento, strumenti finanziari o valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 23, comma 5;

7) accettazione di procure o incarichi in violazione dell'articolo 23, commi 6 e 8;

8) violazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 9;

9) percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'articolo 23, comma 10;

10) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all'articolo 24;

c) irroga la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni in caso di:

1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4;

2) violazione della disposizione di cui all'articolo 22, comma 2;

3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 2;

4) violazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 7.

3. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 2, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

Costituzione delle commissioni

1. Le commissioni sono costituite entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5.

2. I membri in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere confermati per ulteriori cinque anni.

3. Dalla data della loro costituzione, le commissioni sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel capo II.

4. Entro sessanta giorni dalla costituzione, le commissioni adottano le delibere organizzative previste dall'articolo 9, comma 1, lettera *b)*.

5. Fino alla approvazione delle delibere organizzative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, i compiti di raccolta e conservazione dei verbali di cui all'articolo 9, comma 10, e di attuazione delle deliberazioni assunte dalle commissioni continuano ad essere svolti in conformità con quanto disposto dagli articoli 5, comma 5, e 6, comma 3, del regolamento del 2 luglio 1991, n. 5388.

Art. 27.

Soggetti cancellati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento del 2 luglio 1991, n. 5388

1. I promotori cancellati dall'albo ai sensi dell'articolo 13 del regolamento del 2 luglio 1991, n. 5388, possono essere nuovamente iscritti a domanda, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

DICHIARAZIONE INFORMATIVA

Io sottoscritto ....
dichiaro che in data .... ho incontrato presso ....
il sig. ...., il quale, presentatosi quale promotore finanziario per conto di ....,
mi ha informato dei seguenti obblighi che la normativa vigente pone a suo carico:

di esibire il tesserino che abilita all'esercizio dell'attività di promotore finanziario;

di consegnare copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato all'offerta fuori sede, da cui risultano tutti gli elementi informativi indicati nel tesserino nonché il domicilio cui indirizzare la comunicazione di recesso prevista dall'articolo 18-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 95/1974 e dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 415/1996;

di acquisire le informazioni sulla mia situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla mia esperienza in materia;

di illustrare gli elementi essenziali dell'operazione finanziaria prescelta con particolare riferimento ai relativi rischi patrimoniali connessi alla natura dell'operazione e ad ogni onere o spesa a me addebitabile;

di consegnare copia del prospetto informativo (ove prescritto);

di consegnare copia del contratto n. .... da me sottoscritto ovvero copia della disposizione di investimento o disinvestimento da me impartita relativamente al contratto n. ....;

di ricevere da me esclusivamente:

a) assegni bancari o assegni circolari intestati al soggetto abilitato all'offerta fuori sede per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, emessi con la clausola «non trasferibile»;

b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.

Data, ...

(firma dell'investitore)

97A3029

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 27 marzo 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1997 che introduce nell'ordinamento didattico universitario la tabella XVIII-*ter*, contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 21 gennaio 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato modificato ed integrato come indicato in epigrafe, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'attuale art. 128 dello statuto di questo Ateneo, relativo all'elenco dei diplomi universitari conferiti dalla facoltà di medicina e chirurgia, viene soppresso il diploma per tecnico di audiometria ed audioprotesi e vengono aggiunti i seguenti corsi di dipoma universitario:

e) diploma di tecnico audiometrista;

f) diploma di tecnico audioprotesista.

Art. 2.

Gli attuali articoli da 145 a 168 incluso, relativi ai corsi di diploma universitario per ortottista e assistente in oftalmologia, in logopedia e per tecnico di audiometria ed audioprotesi sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI ORTOTTISTA-ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA

Art. 145.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

L'Università, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di ortottista - assistente in oftalmologia.

Il corso di diploma ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante, con il rilascio del titolo di «ortottista-assistente di oftalmologia».

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative.

Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari che, su prescrizione del medico, trattano i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettuano le tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 743.

Art. 146.

Ordinamento didattico

Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestre); le attività didattiche programmate sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella A.

Obiettivo didattico del corso è quello di far apprendere allo studente le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, i principi della fisiopatologia necessari per poter svolgere attività di trattamento riabilitativo ortottico nei disturbi della motilità oculare e della visione binoculare, di rieducazione di handicaps della funzione visiva e per poter eseguire tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario: Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F02X Storia della medicina, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F14X Malattie dell'apparato visivo, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile, F22A Igiene generale e specialistica.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella Tabella B.

Tabella A - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.*

1° Anno - I semestre

Area *A* - Propedeutica (crediti: 7.0)

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi culturali per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, i fondamenti di fisica, chimica, istologia, embriologia, anatomia e fisiologia e di ortottica. Deve infine acquisire conoscenze d'informatica applicata.

A1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:

settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica;

A2. Corso integrato di chimica medica e biochimica:

settore: E05A Biochimica;

A3. Corso integrato di anatomo-fisiologia:

settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E06A Fisiologia umana, F14X Malattie dell'apparato visivo;

A4. Corso integrato di Biologia e genetica:

settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica;

A5. Corso integrato di fisiopatologia della visione binoculare:

settore: E10X Biofisica medica, F14X Malattie dell'apparato visivo;

A6. Inglese scientifico:

settore: L18C Linguistica inglese;

A7. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in strutture specialistiche universitarie od ospedaliere (700 ore nell'intero anno).

1° Anno - II semestre

Area *B* - Anatomo-fisiologia dell'apparato visivo, motilità oculare e visione binoculare (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere gli elementi fondamentali della anatomo-fisiologia dell'apparato visivo, della motilità oculare e della visione binoculare, nonché i principi di ottica fisiopatologica e di psicologia.

B1. Corso integrato di anatomo-fisiologia dell'apparato visivo:

settori: E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana, F14X Malattie apparato visivo;

B2. Corso integrato di anatomo-fisiologia della motilità oculare e della visione binoculare:

settori: E06A Fisiologia umana, F14X Malattie dell'apparato visivo;

B3. Corso integrato di ottica fisiopatologica I:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo;

B4. Corso integrato di psicologia medica:

settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica;

B5. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (700 ore nell' intero anno).

2° Anno - I Semestre

Area *C* - Fisiopatologia oculare, della motilità oculare e della visione binoculare semeiotica e ortottica crediti: 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di fisiopatologia della funzione visiva, della motilità oculare e della visione mono e binoculare, l'ortottica generale, la semeiotica e la metodologia ortottica; deve inoltre apprendere le nozioni generali ed applicative relative ai problemi legati ai vizi di refrazione ed alla loro correzione.

C1. Corso integrato di fisiopatologia della funzione visiva:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

C2. Corso integrato di ottica fisiopatologica II:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo;

C3. Corso integrato di patologia oculare:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo;

C4. Corso integrato di ortottica generale:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo;

C5. Corso integrato di semeiotica e metodologia ortottica:

settori: F14X Malattie dell'apparato visivo;

C6. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (1000 ore nell'intero anno).

2° Anno - II semestre

Area *D* - Semeiologia oculare, ortottica, metodologie di rieducazione funzionale e del trattamento riabilitativo ortottico (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica, ortottica, metodologia di rieducazione funzionale e trattamento riabilitativo ortottico, le specifiche correlazioni cliniche; deve inoltre apprendere i fondamenti di contattologia.

D1. Corso integrato di semeiotica oftalmologica I:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo;

D2. Corso integrato di neurooftalmologia:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo, F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia;

D3. Corso integrato di fisiopatologia generale e specialistica correlata:

settori: F04A Patologia generale, F07A Medicina interna, F19A Pediatria generale e specialistica, F14X Malattie dell'apparato visivo;

D4. Corso integrato di motilità oculare e strabismi:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo;

D5. Corso integrato di rieducazione handicap funzione visiva I:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo;

D6. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (1000 ore nell'intero anno).

3° Anno - I semestre

Area *E* - Metodi e tecniche relativi ai presidi di trattamento riabilitativo ortottico e della rieducazione della visione (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i metodi, le tecniche e l'utilizzazione di presidi della riabilitazione ortottica nei disturbi della motilità oculare e della visione mono-binoculare in età evolutiva, adulta, geriatrica, nonché principi e tecniche della rieducazione degli handicaps della funzione visiva; deve acquisire inoltre principi di farmacologia oculare, igiene e medicina legale.

E1. Corso integrato di farmacologia oculare, igiene e medicina del lavoro:

settori: E07X Farmacologia, F14X Malattie dell'apparato visivo, F22A Igiene generale e specialistica, F22C Medicina del lavoro;

E2. Corso integrato di rieducazione handicap funzione visiva II:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo;

E3. Corso integrato di riabilitazione neuropsicovisiva:

settori: F11A Psichiatria, F19B Neuropsichiatria infantile, F14X Malattie dell'apparato visivo;

E4. Corso integrato di chirurgia ed assistenza oftalmica:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo;

E5. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (1300 ore nell'intero anno).

3° Anno - II semestre

Area *F* - Pratica ortottica e della riabilitazione della disabilità visiva (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere tecniche semeiologiche, metodi, tecniche, presidi della rieducazione, handicaps della funzione visiva, ortottica in età evolutiva, in età adulta e geriatrica; deve conoscere i principi di diritto, etica e deontologia che regolano la professione.

F1. Corso integrato di semeiotica oculare II:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo;

F2. Corso integrato di rieducazione handicap funzione visiva in età evolutiva:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo;

F3. Corso integrato di ortottica:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo;

F4. Corso integrato di diritto sanitario, medicina legale, etica e deontologia:

settore: F02X Storia della medicina, F14X Malattie dell'apparato visivo, F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

F5. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (1300 ore nell'intero anno).

TABELLA B - *Standard formativo pratico e di tirocinio*

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver partecipato, in relazione alle specifiche competenze nel campo dei disturbi motori e sensoriali della visione, ai seguenti atti (decreto ministeriale n. 743/1994):

350 determinazioni della acuità visiva, della sensibilità al contrasto, della fissazione oculare;

350 determinazioni e trattamenti preventivi-riabilitativi ortottici dei disturbi della visione mono-binoculare e della motilità oculare dell'handicap della funzione visiva, dei disturbi della convergenza-divergenza e della accomodazione, della diplopia, del nistagmo;

350 misurazioni della deviazione oculare negli strabismi concomitanti latenti e manifesti ed incomitanti;

350 determinazioni della correzione ottica e prismatica con relativa applicazione in tutti i tipi di disturbi della motilità oculare e della visione binoculare;

100 effettuazioni di tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica: rifrazione, campo visivo, senso cromatico, senso luminoso, adattometria, contattologia, elettrofisiologia, ecografia, biometria, pachimetria, fluoroangiografia, tonometria, tonografia;

150 osservazioni di aspetti fisiologici della motilità oculare e della visione binoculare;

esperienza pratica con tutti i metodi, tecniche, presidi ottici, e prismatici inclusi, di esame e trattamento rieducativo riabilitativo ortottico in almeno 350 pazienti con disturbi della motilità oculare e della visione mono-binoculare in almeno 40 portatori di handicap della funzione visiva; relativa compilazione cartelle cliniche ortottiche o dell'ipovedente;

80 osservazioni di aspetti fisiologici della funzione visiva;

100 osservazioni di pazienti con patologie oculari e degli annessi;

400 esami di tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica;

100 ore di assistenza di sala operatoria.

Nel regolamento didattico di ogni Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI LOGOPEDISTA

Art. 147

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

L'Università, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di logopedista.

Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di logopedista.

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con le conoscenze e competenze necessarie a svolgere la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 742.

Art. 148

Ordinannto didattico

Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studi clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella A.

Obiettivo didattico del corso quello di far conseguire allo studente: *a)* le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici fondamentali e di quelli fisiopatologici del linguaggio e della comunicazione; *b)* le basi teoriche e le conoscenze pratiche finalizzate alla prevenzione ed al trattamento riabilitativo dei disturbi del linguaggio e della comunicazione d'origine centrale o periferica, organica o funzionale nell'età evolutiva, adulta e geriatrica.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di docente universitario: Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F15A Otorinolaringoiatria. F15B Audiologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria

infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia, L09A Glottologia e linguistica, M07E Filosofia del linguaggio, M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, M11E Psicologia clinica, Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

Lo standard formativo pratico comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella B.

Tabella A - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.*

1° Anno - I semestre

Area *A* - Propedeutica (crediti 7.0).

Obiettivo lo studente deve acquisire le conoscenze di base per comprendere i principi di funzionamento dei vari organi, la qualità e la valutazione quantitativa dei fenomeni biologici, i principi generali di linguistica (fonetica, fonologia, morfo-sintassi, semantica e pragmatica).

A1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica;

A2. Corso integrato di chimica medica e biochimica;

settore: E05A Biochimica;

A3. Corso integrato di anatomia ed istologia:

settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia;

A4. Corso integrato di biologia e genetica:

settori: E13X Biologia Applicata, F03X Genetica medica;

A5. Corso integrato di linguistica I:

settori: L09A Glottologia e linguistica, M11E Psicologia clinica, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia, M07E Filosofia del linguaggio;

A6. Inglese scientifico:

settore: L18C Linguistica inglese;

A7. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso strutture universitarie, servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

1° Anno - II semestre

Area *B* - Anatomo-fisiologia e scienze della comunicazione applicata alla logopedia (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire gli elementi fondamentali dell'anatomo-fisiologia degli organi di senso e della fonazione, nonché i principi della comunicazione umana con riguardo all'afferenza sensoriale ed a quella espressiva, alle modalità d'elaborazione centrale e di relazione interindividuale.

B1. Corso integrato di anatomo-fisiologia:

settori: E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana, B10X Biofisica medica, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

B2. Corso integrato di psicologia:

settori: M10A Psicologia generale, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

B3. Corso integrato di scienza della comunicazione:

settori: E06A Fisiologia umana, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia, M11A Psicologia dello sviluppo;

B4. Corso integrato di linguistica II:

settori: L09A Glottologia e linguistica, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, M07E filosofia del linguaggio;

B5. Corso integrato di logopedia generale:

settore: F23F Scienze di riabilitazione in logopedia:

B6. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

2° Anno

Area *C* - Fisiopatologia e semeiotica della comunicazione e logopedia generale (crediti 11.0)

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di fisiopatologia del linguaggio e della comunicazione, nonchè delle specifiche correlazioni cliniche, comprese quelle con organi, sistemi ed apparati connessi con la funzione comunicativa; deve iniziare altresì ad apprendere le tecniche logopediche e riabilitative specifiche.

I semestre

C1. Corso integrato di fisiopatologia generale:

settori: F04A Patologia generale, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia;

C2. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione:

settori: F15A otorinolaringoiatria, F15B Audiologia;

C3. Corso integrato di semeiotica generale:

settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia;

C4. Corso integrato di medicina specialistica:

settori: F11B Neurologia, F13B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia maxillofacciale, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F19B Neuropsichiatria infantile;

C5. Corso integrato di neurolinguistica:

settori: F11B Neurologia, L09A Glottologia e linguistica, M07E Filosofia del linguaggio;

C6. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri (1000 ore nell'intero anno).

II semestre

C7. Corso integrato di semeiotica speciale:

settori: F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia;

C8. Corso integrato di neuroscienze applicate:

settori: F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F19B Neuropsichiatria infantile;

C9. Corso integrato di logopedia I:

settore: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia;

C10. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1000 ore nell'intero anno).

3° Anno

Area *D* - Logopedia professionale (crediti 7).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle patologie funzionali alla riabilitazione logopedica, nonché acquisire le tecniche logopediche e di riabilitazione specifica, comprese quelle relative alla psicomotricità.

I semestre

D1. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione:

settori: F11B Neurologia, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia;

D2. Corso integrato di logopedia II:

settori: F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia;

D3. Corso integrato di fono-logopedia:

settori: F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia;

D4. Corso integrato di scienze umane e medicina sociale:

settori: F02X Storia della medicina, F22B Medicina legale, M09A Pedagogia generale, M11B Psicologia sociale;

D5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1300 ore nell'intero anno)

II semestre

D6. Corso integrato di logopedia e riabilitazione logopedica:

settori: F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia;

D7. Corso integrato di riabilitazione psicomotoria:

settori: F11A Psichiatria, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F23F Scienze di riabilitazione audiometriche, audioprotesiche e logopediche, L26A DisciplinE dello spettacolo;

D8. Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata:

settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo;

D9. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraopsedalieri, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1300 ore nell'intero anno).

Tabella B - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Lo studente per accedere all'esame finale deve aver partecipato con autonomia tecnico-professionale nell'ambito delle proprie competenze (decreto ministeriale n. 742/1994), con il continuo monitoraggio del tutore, ai seguenti atti:

eseguito valutazioni logopediche finalizzate alla impostazione del trattamento riabilitativo su almeno: 20 pazienti in età evolutiva, 20 in età adulta e 20 in età involutiva;

eseguito personalmente almeno i seguenti trattamenti (costituiti da almeno 15 sedute ciascuno) su:

2 pazienti affetti da disfonia;

2 pazienti con deficit del linguaggio da ipoacusia grave o profonda in età evolutiva;

2 pazienti con deficit del linguaggio da ipoacusia grave o profonda in età adulta;

1 paziente affetto da disfonie successive a chirurgia della laringe;

1 paziente affetto da disturbi della parola da causa organica periferica;

1 paziente affetto da disturbi della deglutizione;

2 pazienti affetti da ritardo del linguaggio specifici in età evolutiva;

2 pazienti affetti dal ritardo del linguaggio secondario in età evolutiva;

2 pazienti affetti da afasia e disartria;

2 pazienti affetti da disturbi della lettura, della scrittura o dell'apprendimento in età evolutiva;

2 pazienti con disturbi della fluenza verbale;

partecipato alla stesura di almeno 2 diagnosi funzionali previste per la certificazione dell'handicap (legge n. 104).

Nel regolamento didattico di ogni Ateneo verranno eventualmente specificate la tipologia di diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI TECNICO AUDIOMETRISTA

Art. 149.
Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

L'Università, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di tecnico audiometrista.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale abilitante ed il rilascio del diploma di «tecnico audiometrista».

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative delle strutture universitarie e di quelle convenzionate.

Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori in grado di svolgere, nell'ambito degli atti di propria competenza, le funzioni di tecnico audiometrista riguardo alla prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, su prescrizione del medico specialista (D.M. 14 settembre 1994, n. 667).

Art. 150.
Ordinamento didattico

Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività didattiche programmate sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali, ed esercitazioni; sono altresì previste attività tutoriali, di apprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella A.

Obiettivo didattico del corso di diploma universitario è quello di far conseguire allo studente le basi per la comprensione dei fenomeni biologici e fisiopatologici, in generale e riguardo ad organi ed apparati connessi con l'apparato uditivo e vestibolare; le cognizioni di audiologia ed audiometria e le basi culturali per la comprensione dei fenomeni relazionali ed interpersonali per poter intervenire, per quanto di competenza, nella prevenzione e valutazione delle situazioni patologiche del sistema uditivo; le basi teoriche e le conoscenze pratiche per la prevenzione, la diagnosi strumentale e la riabilitazione del sistema uditivo e vestibolare.

Sono settori costituitivi non rinunciabili del corso diploma universitario; Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F02X Storia della medicina, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F07A Medicina interna, F11B Neurologia, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F19B Neuropsichiatria infantile, F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia, K10X Misure elettriche ed elettroniche, M11E Psicologia clinica.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella B.

Tabella A - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.*

1° Anno - I semestre

Area *A* - Propedeutica (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, patologici e sensoriali.

A1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica;

A2. Corso integrato di chimica e biochimica:

settore: E05A Biochimica:

A3. Corso integrato di anatomia ed istologia:

settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia;

A4. Corso integrato di biologia e genetica:

settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica;

A5. Corso integrato di audiometria generale:

settore: F23F Scienze di riabilitazione in logopedia;

A6. Corso di inglese scientifico:

settore: L18C Linguistica inglese;

A7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

1° Anno - II semestre

Area *B* - Fisiologia, psicologia e audiologia applicate alle scienze audiometriche e audioprotesiche (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di funzionamento del sistema uditivo e vestibolare; deve apprendere i fondamenti audiologici, psicologici e linguistici della percezione sensoriale uditiva e vestibolare; deve apprendere le nozioni di base audiometriche.

B1. Corso integrato di fisiopatologia:

settori: E10X Biofisica medica, E06A Fisiologia umana, F04A Patologia generale;

B2. Corso integrato di psicologia:

settori: M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica;

B3. Corso integrato di audiologia:

settori: F15B Audiologia, E10X Biofisica medica;

B4. Corso integrato di Audiometria I:

settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

B5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

2° Anno

Area *C* - Fisiopatologia, elementi di otorinolaringoiatria, foniatria ed audiometria (crediti 11.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi generali di fisiopatologia e patologia clinica del sistema uditivo e vestibolare, gli elementi generali di otorinolaringoiatria e foniatria, anche in relazione all'età pediatrica o geriatrica; apprendere i principi di sanità pubblica; apprendere le tecniche di audiometria, comprendenti prove non invasive, psico-acustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare.

I semestre

C1. Corso integrato di fisiopatologia dell'apparato uditivo e vestibolare:

settore: F15B Audiologia;

C2. Corso integrato di medicina e geriatria:

settori: F07A Medicina interna, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia;

C3. Corso integrato di audiometria II:

settore: F23F Scienze di riabilitazione in logopedia;

C4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali (1000 ore nell'intero anno).

2° semestre

C5. Corso integrato di patologia:

settori: F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia:

C6. Corso integrato di Medicina materno-infantile:

settori: F15B Audiologia, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile;

C7. Corso integrato di audiometria infantile:

settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia, F19B Neuropsichiatria infantile;

C8. Corso integrato di medicina sociale, igiene e sanità pubblica:

settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale;

C9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali (1000 ore nell'intero anno).

3° Anno - I semestre

Area *D* - Audiologia clinica ed industriale; audiologia riabilitativa; audiometria protesica (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere la clinica delle ipoacusie periferiche e centrali, apprendere i principi di riabilitazione del sistema uditivo e dell'handicap conseguente a patologia dell'apparato uditivo e vestibolare; apprendere i principi di audiologia industriale.

D1 Corso integrato di audiologia clinica I:

settore: F15B Audiologia;

D2 Corso integrato di audiometria protesica:

settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia;

D3. Corso integrato di audiologia riabilitativa:

settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D4. Corso integrato di audiologia industriale;

settori: B01B Fisica, F15B Audiologia, F22C Medicina del lavoro;

D5 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali (1300) ore nell'intero anno).

3° Anno - II semestre

Area *E* - Neurofisiologia clinica, audiologia preventiva e tecniche speciali (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di neurofisiologia e otoneurologia clinica; apprendere le tecniche speciali di esplorazione uditiva e vestibolare; apprendere le metodiche di prevenzione della sordità infantile; conoscere i principi di diritto, medicina legale e deontologia professionale.

E1. Corso integrato di audiologia clinica II:

settore: F15B Audiologia;

E2. Corso integrato di Audiometria III:

settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia;

E3. Corso integrato di audiologia preventiva:

settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia;

E4. Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica:

settore: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo;

E5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali territoriali, con una progressiva assunzione di responsabili[illegible]professionale, comprendente anche attività di pr[illegible]e e di audiometria di massa (1.300 ore nell'in[illegible].

Tabella B - *Standard formativo e pratico e di [illegible]io.*

Lo studente per accedere all'esame finale dev[illegible] aver compiuto in prima persona, in relazione alle competenze proprie del suo profilo (D.M. 14 settembre 1994, n. 667), le seguenti esperienze ed attività:

almeno 100 studi audiometrici di base comprendenti l'audiometria tonale, l'audiometria vocale e l'impedenzometria;

almeno 50 audiometrie comportamentali infantili;

avere eseguito in prima persona una misurazione fonometrica;

aver contribuito personalmente ad attività di riabilitazione protesica uditiva;

aver eseguito almeno 20 misure del guadagno protesico comprendenti sia la prova elettroacustica della protesi che le misure del guadagno funzionale;

aver eseguito almeno 100 manovre otoscopiche finalizzate all'ispezione del C.U.E.

aver compiuto almeno 50 rilevazioni dei potenziali evocati uditivi;

aver eseguito almeno 10 misure della funzione vestibolare;

aver formulato personalmente la strategia audiometrica in almeno 30 pazienti con patologie uditive;

aver contribuito personalmente ad attività di riabilitazione vestibolare;

aver partecipato personalmente ad almeno un programma di screening uditivo.

Nel regolamento didattico di ogni Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO AUDIOPROTESISTA

Art. 151.
Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

L'Università, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di tecnico audioprotesista.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale abilitante ed il rilascio del diploma di «tecnico audioprotesista».

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori in grado di svolgere nell'ambito degli atti di propria competenza, le funzioni di audioprotesista, in modo tale da provvedere alla selezione, fornitura, adattamento, controllo e addestramento all'uso dei presidi protesici per la prevenzione, correzione e riabilitazione dei deficit uditivi, su prescrizione del medico specialista (D.M. 14 settembre 1994, n. 668).

Art. 152.
Ordinamento didattico

Il corso di diploma prevede attività didattiche di natura teorica con esami relativi ai corsi di ciascun semestre ed attività didattica di natura pratica di tirocinio con esami annuali pari all'orario complessivo stabilito. Il corso è suddiviso in cicli convenzionali (semestrali); le attività sono articolate in lezioni teoriche ed attività pratiche comprendenti attività tutorate di tirocinio, di studio clinico guidato, esercitazioni, seminari, di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della formazione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali oltre 600 dedicate ad attività seminariali e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati sono riportati nella tabella A.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi conoscitive e pratiche nel campo biologico, fisico, clinico, tecnologico, psicologico e sociale per effettuare la prevenzione e la corretta valutazione dei deficit auditivi, per selezionare, adattare e valutare l'efficacia dell'apparecchio acustico, per comprendere gli aspetti neurofisiologici e psicologici del soggetto ipoacustico, per il rilevamento e la personalizzazione dell'impronta, per educazione ed

addestrare il soggetto ipoacusico all'uso corretto dell'apparecchio acustico e alla discriminazione del parlato.

Sono settori costituitivi non rinunciabili del corso di diploma universitario: settori: B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, E09B istologia, E10X biofisica medica, E13X biologia applicata, F01X statistica medica, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F07A medicina interna, F11B neurologia, F15A otorinolaringoiatria, F15B audiologia, F19A pediatria generale e specialistica, F19B neuropsichiatria infantile, F22A igiene generale ed applicata, F22C medicina del lavoro, F23F scienze di riabiliazione in logopedia, K10X misure elettriche ed elettroniche, I26A bioingegneria meccanica, M11E psicologia clinica.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella B.

Tabella A - Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.

1° Anno - I semestre

Area *A* - Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, patologici e sensoriali.

A1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica;

A2. Corso integrato di chimica e biochimica:

settore: E05A Biochimica;

A3. Corso integrato di anatomia ed istologia:

settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia,

A4. Corso integrato di biologia e genetica:

settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica;

A5. Corso integrato di audiometria generale:

settore: F23F Scienze di riabilitazione in logopedia;

A6. Corso in inglese scientifico:

settore: L18C Linguistica inglese;

A7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

1° Anno - II semestre

Area *B* - Fisiologia, psicologia e audiologia applicata alle scienze audiometriche e audioprotesiche (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di funzionamento del sistema uditivo e vestibolare; apprendere i fondamenti audiologici, psicologici e linguistici della percezione sensoriale uditiva e vestibolare; apprendere le nozioni di base audiometriche.

B1. Corso integrato di fisiopatologia:

settori: E10X Biofisica medica, E06A Fisiologia umana, F04A Patologia generale;

B2. Corso integrato di psicologia:

settori: M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica;

B3. Corso integrato di audiologia:

settori: F15B Audiologia, E10X Biofisica medica;

B4. Corso integrato di audiometria I:

settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia;

B5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

2° Anno

Area *C* - Fisiopatologia, elementi di otorinolaringoiatria, foniatria ed audiometria (crediti 11.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi generali di fisiopatologia e patologia clinica del sistema uditivo e vestibolare, gli elementi generali di otorinolaringoiatria e foniatria, anche in relazione all'età pediatrica o geriatrica; apprendere i principi di sanità pubblica; apprendere le tecniche di audiometria, comprendenti prove non invasive, psico-acustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e misura della funzione uditiva e vestibolare, i principi tecnici e clinici di base della protesizzazione acustica nel bambino e nell'anziano.

I semestre

C1. Corso integrato di fisiopatologia dell'apparato uditivo e vestibolare:

settore F15B Audiologia;

C2. Corso integrato di medicina e geriatria:

settori: F07A Medicina interna, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia;

C3. Corso integrato di audiometria II:

settore F23F Scienze di riabilitazione in logopedia;

C4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali (1000 ore nell'intero anno).

II semestre

C5. Corso integrato di patologia:

settori: F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia;

C6. Corso integrato di medicina materno-infantile:

settori: F15B Audiologia, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile;

C7. Corso integrato di audiometria infantile:

settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia;

C8. Corso integrato di medicina sociale, igiene e sanità pubblica:

settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale;

Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali (1.000 ore nell'intero anno).

3° Anno - I semestre

Area *D* - Fisica acustica, bioingegneria e elettronica, audiologia riabilitativa e protesica (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi della fisica acustica, bioingegneria, elettronica ed informatica applicati alla protesizzazione acustica nonchè i principi della riabilitazione della funzione uditiva e dell'handicap relativo a patologia uditive ed i principi di audiologia.

D1. Corso integato di biofisica applicata;

settore E10X Biofisica;

D2. Corso integrato di audiologia ed audiofonologia:

settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia;

D3. Corso integrato di audioprotesi III:

settori: F15B Audiologia, I26A Bioingegneria meccanica, K05B Informatica, K10X Misure elettriche ed elettroniche;

D4. Corso integrato di audiologia industriale:

settori: B01B Fisica, F15B Audiologia, F22C Medicina del lavoro;

D5: Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in strutture ospedaliere ed extraospedaliere ivi comprese strutture private accreditate (1.300 ore nell'intero anno).

3° Anno - II semestre

Area *E* - Conoscenze avanzate di tecnologie biomediche, biomeccanica e tecniche audioprotesiche (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve approfondire in via definitiva i fondamenti delle tecnologie biomediche, della biomeccanica, della riabilitazione audioprotesica, della strumentazione elettronica al fine di una corretta applicazione dell'apparecchio acustico.

E1. Corso integrato di tecnologia biomedica, biomeccanica della riabilitazione e strumentazione elettronica:

settori: I26A Bioingegneria meccanica, K10 Misure elettriche ed elettroniche;

E2. Corso integrato di tecnologia audioprotesica:

settori: F15B Audiologia, K05B Informatica;

E3. Corso integrato di scienze e tecnologia dei materiali biomedici dei sussidi uditivi:

settori: F15B Audiologia, I14A Scienza e tecnologia dei materiali, I22A Bioingegneria meccanica;

E4. Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica:

settore: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo;

E5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in strutture ospedaliere ed extraospedaliere ivi comprese strutture private accreditate (1.300 ore nell'intero anno).

Tabella B - *Standard formativo pratico e di tirocinio*

Lo studente per accedere all'esame finale deve aver compiuto in prima persona, in relazione alle competenze proprie del suo profilo (D.M. 14 settembre 1994, n. 558), le seguenti esperienze ed attività:

100 studi audiometrici di base comprendenti l'audiometria tonale, l'audiometria vocale, l'impedenzometria e la valutazione del campo dinamico;

50 audiometrie comportamentali infantili;

avere eseguito in prima persona 5 misurazioni fonometriche;

aver contribuito personalmente ad attività di riabilitazione protesica uditiva;

aver eseguito 20 misure del guadagno protesico comprendenti sia la prova elettroacustica della protesi che le misure del guadagno funzionale;

aver eseguito 100 manovre otoscopiche di cui almeno 20 in soggetti di età pediatrica, finalizzate all'ispezione del C.U.E. e della M.T.;

aver rilevato almeno 15 impronte del C.U.E. di cui almeno 3 soggetti in età pediatrica;

aver idoneamente selezionato il materiale, la forma e la eventuale ventilazione in almeno 15 applicazioni di chiocciole, di cui almeno 3 in età pediatrica;

aver costruito e correttamente applicato e verificato 15 chiocciole od altri sistemi di accoppiaggio acustico, di cui almeno 3 in soggetti di età pediatrica;

aver selezionato personalmente la protesi acustica adeguata in 15 pazienti, di cui almeno 3 in età pediatrica;

aver adottato e collaudato personalmente il presidio protesico in 15 pazienti, di cui almeno 3 in età pediatrica;

aver seguito personalmente la riparazione ed il ripristino di 15 protesi.

Nel regolamento didattico di ogni ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 27 marzo 1997

Il rettore: CUZZOCREA

97A3035

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 23 aprile 1997, n. **380/3.**

Variazione dell'elenco delle banche e società selezionate per l'affidamento delle attività istruttorie di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Alle imprese interessate
All'Abi
All'Assilea
All'Assireme
Alla Confindustria
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con riferimento alla circolare 11 aprile 1996, n. 38092, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 16 aprile 1996 ed in particolare all'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria ivi riportato in allegato, si porta a conoscenza degli enti in indirizzo quanto segue:

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con l'Interbanca S.p.a. è integrato con la società Milano locazioni finanziarie S.p.a. - Milano;

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con il Mediocredito fondiario centroitalia S.p.a. è integrato con la società Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. - Udine;

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con il Mediocredito lombardo S.p.a. è integrato con le società Banco di Desio e della Brianza S.p.a. - Desio (Milano) e Po Leasing S.p.a. - Parma;

dall'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con la Centrobanca S.p.a. è depennnata la società Padana Finservice S.p.a. - Lodi.

Il direttore generale
della produzione industriale
VISCONTI

97A3236

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento ordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22417 del 21 marzo 1997 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 10 ottobre 1994, dipendenti della S.n.c. Inerti Gran Sasso, con sede in Castel Castagna (Teramo), impegnata nei lavori di costruzione del tronco autostradale traforo Monte Bianco-Morgex lotto n. 4, cantiere di Morgex (Aosta).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 aprile 1995.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 9 aprile 1995 al 24 maggio 1995.

Con decreto ministeriale n. 22418 del 21 marzo 1997 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 5 settembre 1994, dipendenti della S.n.c. Iezzi Santino & figli, con sede in Chieti Scalo (Chieti), impegnata nei lavori di realizzazione del tronco autostradale Monte Bianco-Morgex autostrada Monte Bianco - Aosta, cantiere di tronco autostradale Monte Bianco-Morgex (Aosta).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 5 dicembre 1994 al 4 febbraio 1995.

Con decreto ministeriale n. 22419 del 21 marzo 1997 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 9 gennaio 1995, dipendenti della S.r.l. I.C.I.M. con sede in Roma, impegnata nei lavori di sistemazione della s.s. 89 Garganica - tronco Manfredonia/Vieste (Foggia), cantiere di Mattinata (Foggia).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dall'8 aprile 1995 al 7 luglio 1995.

Con decreto ministeriale n. 22485 del 21 marzo 1997 in favore dei lavoratori, sospesi a decorrere dal 29 marzo 1993, dipendenti della Sc. a r.l. La Bussentina, con sede in Roma, impegnata nei lavori di completamento della variante alla s.s. n. 18 e 517 dal km 19,300 della s.s. 517 allo svincolo di Buonabitacolo in provincia di Salerno, cantiere di Sanza (Salerno), è prorogata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 6 ottobre 1993 al 5 gennaio 1994.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, è ulteriormente prorogata al 6 gennaio 1994 al 20 febbraio 1994.

97A3146

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Amore» di Pozzallo ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. N.A.391/1° del 28 novembre 1996, il preside della scuola media statale «A. Amore» di Pozzallo (Ragusa) è stato autorizzato ad accettare la donazione di: L. 3.000.000 per l'istituzione di una borsa di studio, di L. 1.000.000 per anno, da assegnare all'alunno/a che avrà conseguito la licenza media con il migliore rendimento e avrà dimostrato la migliore disponibilità d'inserimento nell'attuale società con comportamento di buona condotta e con fatti di rilevante evidenza, disposta dal dott. Benedetto Rinaldo.

97A3183

Autorizzazione alla scuola materna di Traso-Borgagli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova, prot. n. 729/96-Sett. II/2 del 26 ottobre 1996, il direttore didattico di Torriglia (Genova) è stato autorizzato ad accettare la donazione di: un PC Ericson del valore di L. 100.000; un PC Sperry del valore di L. 100.000; un cubo Roadstar amplifer HIF 825 del valore di L. 250.000, un Irradio AC/DCVL 210/TC del valore di L. 250.000, per il valore complessivo di L. 700.000, in favore della scuola materna di Traso - Borgagli (Genova), offerti dal sig. Boero Pier Paolo.

97A3184

Autorizzazione alla scuola materna di Monterosso ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bergamo, prot. n. 6710-Sett. II del 26 novembre 1996, il direttore didattico del VII circolo di Bergamo è stato autorizzato ad accettare la donazione di uno specchio di cristallo del valore complessivo di L. 470.000, in favore della scuola materna di Monterosso (Bergamo), offerto dalla sig.ra Previtali Stefania, in qualità di rappresentante dei genitori degli alunni della scuola stessa.

97A3185

Autorizzazione alla scuola media statale «Attilio Momigliano» di Ceva ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 1022.2.66.9 del 4 settembre 1996, il preside della scuola media statale «Attilio Momigliano» di Ceva (Cuneo) è stato autorizzato ad accettare la donazione di: L. 15.000.000 da destinarsi all'istituzione di una borsa di studio intitolata alla prof.ssa Lidia Masenti Della Casa, disposta dalla prof.ssa Lidia Masenti Della Casa.

97A3186

Autorizzazione alla scuola media statale «Don Minzoni» di Palazzolo Milanese - Paderno Dugnano ad accettare una donazione.

Con decreto prefettizio n. 14-3-46-2235 del 23 luglio 1996, il preside della scuola media statale «Don Minzoni» di Palazzolo Milanese - Paderno Dugnano, è stato autorizzato ad accettare la donazione di: L. 3.000.000 da destinarsi per l'istituzione di una borsa di studio, in memoria della prof.ssa Rosaria Polizzotto, disposta dalla famiglia Polizzotto.

97A3187

Autorizzazione alla scuola media statale «N. Pisano» di Marina di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 1394 del 13 dicembre 1996, il preside della scuola media statale «N. Pisano» di Marina di Psa (Pisa), è stato autorizzato ad accettare la donazione di un audioregistratore stereo a doppia cassa, del valore di L. 126.000, disposta dal comitato dei genitori della sezione staccata di S. Piero a Grado.

97A3188

Autorizzazione alla scuola media statale di Serina ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 6712 del 26 novembre 1996, il preside della scuola media statale di Serina (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione di un videoregistratore del valore di L. 950.000 e di un radioregistratore stero del valore di L. 550.000, disposta dalla Banca di credito cooperativo di Lepreno.

97A3189

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Moro» di Calcinate ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 6935 del 27 novembre 1996, il preside della scuola media statale «A. Moro» di Calcinate (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione di un pianoforte verticale usato, con relativo sgabello, del valore di L. 2.100.00, disposta dall'A.V.I.S. - Sede comunale di Palosco.

97A3190

Autorizzazione alla scuola media statale «F. Gervasoni» di Valnegra ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 6753 dell'11 ottobre 1996, il preside della scuola media statale «F. Gervasoni» di Valnegra (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione di: L. 500.000, dispsota dalla Banca popolare di Bergamo - Credito Varesiano.

97A3191

Autorizzazione alla scuola media statale «E. Fermi» di Carvico ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 6697 dell'11 ottobre 1996, il preside della scuola media statale «E. Fermi» di Carvico (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 800.000 per incremento delle attività musicali della scuola, disposta dalla Banca popolare di Bergamo - Credito Varesino, direzione generale di Bergamo.

97A3192

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Astesano» di Villanova d'Asti ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 10509 del 9 gennaio 1997, il preside della scuola media statale «A. Astesano» di Villanova d'Asti (Asti), è stato autorizzato ad accettare la donazione di quattro personal computers Olivetti - mod. PCS42 e quattro stampanti Olivetti DM 409, del valore complessivo di L. 10.234.00 (IVA 19% compresa), disposta dal comune di Villanova d'Asti.

97A3193

Autorizzazione alla scuola media statale «Abate G. Bravi» di Cologno al Serio ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 5891 del 1° gennaio 1996, il preside della scuola media statale «Abate G. Bravi» di Cologno al Serio (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Olivetti del valore di L. 4.760.000, disposta dalla Cassa rurale ed artigiana di Cologno al Serio.

97A3194

Autorizzazione alla scuola media statale «Pende» di Noicattaro ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 541 del 5 ottobre 1996, il preside della scuola media statale «Pende» di Noicattaro (Bari), è stato autorizzato ad accettare la donazione di due casse 10 Watt amplificate del valore di L. 30.000 ed un Hard Disk 540MB del valore di L. 370.000, disposta dal sig. Nicola Tribuzio.

97A3195

Autorizzazione alla scuola media statale «Mastri Caravaggini» di Caravaggio ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 6589 del 4 ottobre 1996, il preside della scuola media statale «Mastri Caravaggini» di Caravaggio (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione di un personale computer 486 DX/66 HD 420 MB 8MB RAM ed un monitor 14 col bassa emiss. rad, per un valore complessivo di L. 2.900.300 IVA compresa, disposta dai sig.ri Oriani Dirce in Sghirlanzoni, Sghirlanzoni Maddalena e Sghirlanzoni Angelo.

97A3196

Autorizzazione alla scuola media statale «Giovanni XXIII» di Zogno ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 7188 del 2 ottobre 1996, il preside della scuola media statale «Giovanni XXIII» di Zogno (Bergamo) è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente in un personal computer, del valore di L. 4.046.000; un personal computer, del valore di L. 2.321.000; un video Packard, del valore di L. 595.000; un video Packard, del valore di L. 809.000; una stampante, del valore di L. 1.107.000; una stampante, del valore di L. 1.166.000; uno scanner Logiteck, del valore di L. 553.000, disposta dalla C.M.S. S.p.a. di Zogno.

97A3197

Autorizzazione alla scuola media statale «Cesare Consonni» di Arcene ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 5877 del 2 ottobre 1996, il preside della scuola media statale «Cesare Consonni» di Arcene (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione di una tromba del valore di L. 600.000, disposta dalla Cassa rurale ed artigiana di Treviglio (ora Banca di credito cooperativo).

97A3198

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Cameroni» di Treviglio ad accettare alcune donazioni

Con decreto prefettizio n. 6698 dell'11 ottobre 1996, il preside della scuola media statale «A. Cameroni» di Treviglio (Bergamo) è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 4.000.000, quale contributo per il laboratorio d'informatica, disposta dal comune di Treviglio.

Con decreto prefettizio n. 6500 dell'11 ottobre 1996, il preside della scuola media statale «A. Cameroni» di Treviglio (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 2.000.000, per l'istallazione presso la scuola di una sala audiovisiva, disposta dalla Banca di credito cooperativo di Treviglio.

Con decreto prefettizio n. 6503 dell'11 ottobre 1996, il preside della scuola media «A. Cameroni» di Treviglio (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 1.000.000, disposta dalla ditta Farchemia S.r.l. di Treviglio.

97A3199

Autorizzazione alla scuola media statale di Villongo ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 6538 dell'11 ottobre 1996, il preside della scuola media statale di Villongo (Bergamo) è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 8.450.000, per l'acquisto di materiale di minimo e facile consumo, disposta dai genitori degli studenti.

97A3200

Autorizzazione alla scuola media statale di Bottanuco ad accettare alcune donazioni

Con decreto prefettizio n. 6889 del 27 novembre 1996, il preside della scuola media statale di Bottanuco (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione per un valore complessivo di L. 3.750.000 da utilizzarsi per l'ampliamento del laboratorio linguistico e animazione teatrale, disposta rispettivamente da: Credito bergamasco - agenzia di Bottanuco L. 500.000; ditta Mada L. 250.000; ditta Fustiplast L. 500.000; cartoleria Tasca Luigia L. 300.000; Cre Verzeni Gerimia L. 100.000; Cartoclik Locatelli Katia L. 100.000; ditta Tasca Armando L. 300.000; Silton S.p.a. L. 500.000; ditta The Green Paradise L: 100.000; Assicurazioni Sangalli Carla L. 100.000; Varcar L. 500.000; scatolificio Mariani Giuseppe L. 200.000; arredamenti Clesea L. 100.000; comitato genitori L: 200.000.

Con decreto prefettizio n. 6890 del 27 novembre 1996, il preside delal scuola media statale di Bottanuco (Bergamo) è stato autorizzato ad accettare la donazione di materiale per attività musicale consistente in un tamburello CM. 15; un tamburello CM. 21; un tamburello CM. 25; un tamburello CM. 27; un triangolo CM. 10; un triangolo CM. 20; un triangolo CM. 25; una nacchera manico; una nacchera in legno; una nacchera tropic.; una maracas mini; un metallofono in cassetta; in glock diat. 8 note; un flauto Coulisse; un Kazoo, un corista percussioni; un bancos tens.; un flauto; in leggio orchestra; un leggio tavolo; in clav, melodia, disposta dalla ditta Sala Maurizio e C. S.n.c., con sede in Suisio.

97A3201

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C. n. 141/1997 del 20 aprile 1997

Specialità medicinale: MONOBIOS nelle forme e confezioni: «500» I.M. 1 flacone 500 mg + fiala solvente; «1000» I.M. 1 flacone 1000 mg + fiala solvente.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), strada Solaro n. 75-77, codice fiscale 00071020085.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri n. 71; i controlli sono effettuati dalla società GET S.r.l., nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia), via L. Ariosto n. 17.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

«500» I.M. 1 flacone 500 mg + fiala solvente:

A.I.C. n. 031812011 (in base 10) 0YBUFC (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 55», prezzo L. 12.200, ai sensi dell'art. 1 del D.-L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

«1000» I.M. 1 flacone 1000 mg + fiala solvente:

A.I.C. n. 031812023 (in base 10) 0YBUFR (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 55», prezzo L. 24.300, ai sensi dell'art. 1 del D.-L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

«500» un flacone da 500 mg contiene: principio attivo: cefonicid sodico 540,5 equivalente a cefonicid mg 500,0; un fiala solvente contiene: principio attivo: lidocaina cloridrato mg 20. Eccipienti: acqua p.p.i. ml 2,0;

«1000» un flacone da 1000 mg contiene: principio attivo: cefonicid sodico 1081,0 equivalente a cefonicid mg 1000,0; un fiala solvente contiene: principio attivo: lidocaina cloridrato mg 25,0. Eccipienti: acqua p.p.i. ml 2,5.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi sensibili al cefonicid e resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di un'unica dose da 1 ug di «Monobios» prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infezioni post-operatorie da germi sensibili in pazienti sottoposti a interventi chirurgici classificati come contaminati o potenzialmente contaminati, o in pazienti che presentano un tale rischio di infezione nella sede dell'intervento e per un periodo di circa 24 ore successive alla somministrazione. Dosi supplementari di «Monobios» possono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artoplastica con protesi. La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) di «Monobios» riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 146/1997 del 26 marzo 1997

Specialità medicinale: CARDIOBIL nella forma e confezione: 10 flaconcini monodose 1 g. soluzione per uso orale.

Titolare A.I.C.: Biologici Italia Laboratories S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41/43, codice fiscale 01233940467.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41/43.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

10 flaconcini monodose 1 g. soluzione per uso orale:

A.I.C. n. 031578014 (in base 10) 0YPWY (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

ogni flaconcino contiene:

principio attivo: L-carnitina sale interno 1 g. Eccipienti: saccarina sodica biidrata, acido malico, sodio benzoato, aroma arancio, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: documentata carenza primaria e secondaria di carnitina.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 D.Leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 154/1997 del 26 marzo 1997

Specialità medicinale: CALCITENE nella forma e confezioni: 5 fiale soluzione iniettabile da 50 U.I. e 5 fiale soluzione iniettabile da 100 U.I.

Titolare A.I.C.: Società Molteni & C. dei F.lli Alitti Soc. di Esercizio p.a., con sede legale e domicilio fiscale sito in Scandicci (Firenze), strada statale 67, località Granatieri, codice fiscale 01286700487.

Produttore: la produzione, il confezionamento e il controllo sono eseguiti dalla società A. Tosi Farmaceutici r.l. nello stabilimento sito in Novara, corso della Vittoria, 12/*b*.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

5 fiale soluzione iniettabile da 50 U.I.;

A.I.C. n. 029421017 (in base 10) 0W1VGT (in base 32);

classe: «A con nota 41», prezzo: L. 15.000, ai sensi dell'art. 1 del D.-L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

5 fiale soluzione iniettabile da 100 U.I.;

A.I.C. n. 029421029 (in base 10) 0W1VH5 (in base 32);

classe: «A con nota 41», prezzo: L. 29.900, ai sensi dell'art. 1 del D.-L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Leg.vo n. 539/1992).

Composizione:

calcitene 50 U.I.: ogni fiala contiene:

principio attivo: salcatonina (calcitonina sintetica di salmone) 50 U.I.;

eccipienti: acido acetico glaciale, sodio acetato triidrato, sodio cloruro e acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

calcitene 100 U.I.: ogni fiala contiene:

principio attivo: salcatonina (calcitonina sintetica di salmone) 100 U.I.;

eccipienti: acido acetico glaciale, sodio acetato triidrato, sodio cloruro e acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: malattia di Paget (*osteitis deformans*). Ipercalcemia: da tumori maligni, da iperparatiroidismo e da intossicazione da vitamina D, sia per i casi di emergenza che per i trattamenti prolungati. Osteoporosi di varia origine, eventualmente in associazione ad altre terapie richieste da ciascun quadro morboso. Morbo di Sudeck.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto G n. 158/1997 del 28 marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica: «BUPIVACAINA CLORIDRATO», nelle forme e confezioni: 0,25% 10 fiale 10 ml, 0,25% Adrenalina 1: 200.000 10 fiale 10 ml, 0,5% 10 fiale 10 ml, 0,5% Adrenalina1: 200.000 10 fiale 10 ml, 1% Iperbarica 5 fiale 2 ml.

Titolare A.I.C.: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Scandicci (FI), S.S. 67 Località Granatieri - codice fiscale 01286700487.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'AIC nello stabilimento sito in Scandicci (Firenze), S.S. 67 Località Granatieri (ex via Pisana, 458).

Confezioni autorizzate, numeri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10, della legge n. 537/1993:

0,25% 10 fiale 10 ml:

AIC n. 031647011/G (in base 10) 0Y5T93 (in base 32);

Classe: «C».

0,25% Adrenalina 1:200.000 10 fiale 10 ml:

AIC n. 031647023/G (in base 10) 0YST9H (in base 32);

Classe: «C».

0,5% 10 fiale 10 ml:

AIC n. 031647035/G (in base 10) 0Y5T9V (in base 32);

Classe: «C».

0,5% Adrenalina 1:200.000 10 fiale 10 ml

AIC n. 031647047/G (in base 10) 0YSTB7 (in base 32);

Classe: «C».

1% Iperbarica 5 fiale 2 ml:

AIC n. 031647050/G (in base 10) 0YSTBB (in base 32);

Classe: «C».

Composizione:

0,25% 10 fiale da 10 ml; 1 ml di soluzione contiene: principio attivo: Bupivacaina cloridrato mg 2,5; Eccipienti: Sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

0,25% Adrenalina 1:200.000 10 fiale da 10 ml 1 ml di soluzione contiene: principio attivo: Bupivacaina cloridrato mg 2,5, L-adrenalina bitartrato, pari ad L-adrenalina µu 5. Eccipienti: Sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

0,5% 10 fiale 10 ml, 10 ml di soluzione contiene: principio attivo: Bupivacaina cloridrato mg 5 eccipienti: Sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

0,5% Adrenalina 1:200.000 10 fiale da 10 ml, 1 ml di soluzione contiene: principio attivo: Bupivacaina cloridrato mg 5 L-adrenalina bitartrato, pari ad L-adrenalina µg 5. Eccipienti: Sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1% iperbarica 5 fiale 2 ml 1 ml di soluzione contiene: principio attivo: Bupivacaina cloridrato mg 10. Eccipienti: glucosio monoidrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la Bupivacaina cloridrato può essere utilizzata in ogni tipo di anestesia periferica: infiltrazione locale, tronculare, loco-regionale, blocco simpatico peridurale sacrale, spinale subaracnoidea.

La bupivacaina cloridrato è quindi indicata in tutti gli interventi della chirurgia generale, ortopedica, oculistica, otorinolaringoiatrica, stomatologica, ostetrico-ginecologica, dermatologica, sia impiegata da sola che associata a narcosi.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5 D.Leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto G n. 159/1997 del 28 marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica «MEPIVACAINA CLORIDRATO», nelle forme e confezioni:

soluzione 1% 10 fiale 10 ml, soluzione 1% adrenalina 10 fiale 10 ml, soluzione 2% 10 fiale 10 ml, soluzione 2% adrenalina 10 fiale 10 ml.

Titolare A.I.C.: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti, Società di Esercizio S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Scandicci (Firenze), S.S. 67, località Granatieri - codice fiscale n. 01286700487.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Scandicci (Firenze), S.S. 67, località Granatieri (ex via Pisana, 458).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

soluzione 1% 10 fiale 10 ml - A.I.C. n. 029537014/G (in base 10) 0W5DRQ (in base 32);

classe: «C»;

soluzione 1% adrenalina 10 fiale 10 ml - A.I.C. n. 029537026/G (in base 10) 0W5DS2 (in base 32);

classe «C»;

soluzione 2% 10 fiale 10 ml - A.I.C. n. 029537038/G (in base 10) 0W5DSG (in base 32);

classe «C»;

soluzione 2% adrenalina 10 fiale 10 ml - A.I.C. n. 029537040/G (in base 10) 0W5DSJ (in base 32);

classe: «C»;

Composizione:

soluzione 1% 10 fiale 10 ml - 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 10 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

soluzione 1% adrenalina 10 fiale 10 ml - 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 10 mg L-adrenalina bitartrato, pari ad L-adrenalina μg 5;

eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

soluzione 2% 10 fiale 10 ml - 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 20 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

soluzione 2% adrenalina 10 fiale 10 ml - 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 20 mg;

L-adrenalina bitartrato, pari ad L-adrenalina μg 5;

eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la mepivacaina cloridrato è indicata in tutti gli interventi che riguardano:

chirurgia generale (piccola chirurgia);

ostetricia e ginecologia;

urologia;

oculistica (blocco retrobulbare, ecc.);

dermatologia (asportazione verruche, cisti, dermoidi, ecc.);

otorinolaringoiatria (tonsillectomia, rinoplastica, interventi sull'orecchio medio, ecc.);

ortopedia (riduzione fratture e lussazioni, ecc.);

medicina generale (causalgie, nevralgie, ecc.);

medicina sportiva (strappi muscolari, meniscopatie, ecc.).

La mepivacaina cloridrato con adrenalina è indicata quando si desideri prolungare la durata dell'anestesia regionale o quando è necessario operare in una zona assolutamente ischemica.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3258

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
69 AN	Carol S.r.l.	Castelfidardo	2
167 BO	La Meridiana S.r.l.	S. Pietro in Casale	1
329 FI	Belfiore Giuseppe S.r.l.	Firenze	6
40 PV	Molina S.n.c.	Mede	40

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
77 FI	Stabilimenti Artistici Fiorentini S.a.s.	Firenze	5
556 FI	F.lli Cassetti S.p.a.	Scandicci	2

97A3202

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 aprile 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1716,34
ECU	1933,46
Marco tedesco	990,79
Franco francese	293,92
Lira sterlina	2785,28
Fiorino olandese	880,72
Franco belga	48,020
Peseta spagnola	11,761
Corona danese	260,19
Lira irlandese	2643,85
Dracma greca	6,254
Escudo portoghese	9,891
Dollaro canadese	1224,91
Yen giapponese	13,537
Franco svizzero	1164,41
Scellino austriaco	140,78
Corona norvegese	241,74
Corona svedese	218,43
Marco finlandese	328,32
Dollaro australiano	1338,23

97A3301

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società: Dalmine S.p.a., Santavaleria - Società di partecipazioni industriali S.p.a. e Irce - Industria romagnola conduttori elettrici S.p.a. (Comunicazione n. DIS/RM/97003235 dell'8 aprile 1997).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Attualmente si rende necessario procedere alla pubblicazione delle soglie rilevanti con riferimento alle società in oggetto.

I criteri di individuazione delle partecipazioni rilevanti sono i medesimi di quelli già illustrati con la citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992; si procede, pertanto, ad aggiornare i dati riportati nella citata comunicazione.

Società con azioni quotate	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Dalmine S.p.a. (*)	48,87% Techint Investment Netherlandes BV	50,60% Techint Investment Netherlands BV (Allegato *C*)
Santavaleria S.p.a.	95,74% Ida S.p.a. controllo di diritto	34,93% Gianni Varasi (Allegato *B*)
Irce S.p.a. (**)	48,05% Aequafin S.r.l.	59,99% Aequafin S.r.l. controllo di diritto

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di controllo detenuta da un unico azionista tramite accordo parasociale.

(**) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C*, e *D*, sono individuati nella comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 3 agosto 1992.

97A3204

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto-legge 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università di Palermo sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

PRIMA FASCIA

Facoltà di giurisprudenza:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: N04X;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: N08X.

Facoltà di scienze della formazione:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: Q05F.

SECONDA FASCIA

Facoltà di lettere e filosofia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: L25B;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: M08A.

Facoltà di scienze della formazione:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: N09X;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: P02D.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3210

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 43, adottata in data 10 aprile 1997, ha nominato il dirigente dott. Valentino Cardo conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art.8, comma 3, della stessa legge n. 580.

97A3211

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, 21 marzo 1997, n. 1/97, concernente: «Quadro comunitario di sostegno aree obiettivo 1 1994/99. Programma operativo multiregionale 940022/I/1. Decisione n. C (94) 3491 del 16 dicembre 1994. Sottoprogramma formazione dei funzionari della pubblica amministrazione. PASS - Pubbliche amministrazioni per lo sviluppo del Sud. Iniziative di informazione, formazione, formazione intervento destinate ai funzionari delle amministrazioni pubbliche nelle aree del Mezzogiorno responsabili dei fondi strutturali». (Avviso pubblicato nel supplemento ordinario n. 71 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 4 aprile 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 18, al punto 17 - Modalità e termini di presentazione delle candidature, dove è scritto: «... Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio personale pubblica amministrazione, corso Vittorio Emanuele, *61* Roma ...», leggasi: «... Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio personale pubblica amministrazione, corso Vittorio Emanuele, n. *116 - 00186* Roma ...», inoltre, a pag. 21, dove sono riportate le indicazioni per la compilazione, dove è scritto: «... Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio personale pubblica amministrazione, corso Vittorio Emanuele *61* Roma ...;», leggasi: «... Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio personale pubblica amministrazione, corso Vittorio Emanuele n. *116 - 00186* Roma ...;».

97A3157

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1997, n. 110, concernente: «Regolamento recante approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 1997).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, alla pag. 11, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 42 del nuovo statuto della Associazione italiana della Croce rossa, dopo il comma 1, dove è scritto: «*1.* Per la revisione dei regolamenti ...», leggasi: «*2.* Per la revisione dei regolamenti ...».

97A3265

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 4 marzo 1997 concernente: «Iscrizione di alcune varietà di specie agricole nei registri delle varietà dei prodotti sementieri». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 24 marzo 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

a pag. 24, sotto la colonna «Specie e varietà», dove è scritto: «*Danie*», leggasi: «*Daniel*»;

a pag. 24, sotto la colonna «Specie e varietà», dopo la varietà «Miura», deve intendersi inserita la seguente varietà: «*Cancun di classe Fao 700, tipo di ibrido S, responsabile della conservazione in purezza: Ciba Geigy S.p.a. - Casalmorano (Cremona) & Ciba Geigy seed Division, Greensboro, NC (USA)*»;

a pag. 27, sotto la colonna «Specie e varietà», dopo la varietà «Gardel», deve intendersi inserita la seguente varietà: «*Gulliver di classe Fao 600, tipo di ibrido S, responsabile della conservazione in purezza: Verneuil Recherche, Verneuil Letang (F)*».

97A3266

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 9 ottobre 1996 concernente: «Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104 del 7 aprile 1995. Conv. n. 21/90. Costruzione impianto di potabilizzazione condotta Casamassima. Importo finanziato lire 145.000 milioni. Ente attuatore Ente autonomo acquedotto pugliese». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzètta Ufficiale*, a pag. 34, seconda colonna, nel QUADRO ECONOMICO, alla voce «Attuale», dove è riportata la cifra: «*10.633*», leggasi: «*110.663*».

97A3156

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 9 9 0 9 7 *

L. 1.500